Sentenze

# Stage di Bologna, condanna definitiva (Cass. 21/1995)

*23.02Anno 1996. Consultare periodi*

Tag: Sentenze stage Sentenze stage di Bologna

Nelle udienze pubbliche del 22-23 Novembre 1995 la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Penali ha confermato la condanna al Tribunale di Bologna per i fatti di Bologna, per lo stage del 7 agosto 1990 alla Stazione di Francesco Francesco e Francesco Mandino.

Inoltre sono stati condannati, pure definitivamente, per il dolo(stage) delle indagini: i funzionari Licio Gelli, Francesco Pazienza, il generale Maurizio Santini e il Colonnello Belmonte, questi ultimi due, ufficiali del servizio segreto militare.

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
## Sezioni Unite Penali
## Udienza pubblica del 22-23.11.95
## Sentenza n. 21
## n. 1984/95 Reg. Generale

composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Aldo VESSIA PRESIDENTE
1. Dott. Pasquale LA CAPA CONSIGLIERE
2. Dott. Nicola MARVULLI "RELATORE"
3. Dott. Umberto PAPADIA "
4. Dott. Renato FUSCAGNI " "
5. Dott. Giuseppe DOLCINI " "
6. Dott. Mauro D. LUSIANI " "
7. Dott. Giuseppe COSENTINO " "
8. Dott. Adalberto ALBAMONTE " "
ha pronunziato la seguente

### SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1) IL PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Bologna nei confronti di:
FICENTI MASSIMILIANO, n. a Tirano il A.R. 1942;
2) DALLE PARTI CARLO, n. a Milano il 7.8.1945;
3) DALLE PARTI CIVILI:
2) L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;
3) IL COMUNE DI BOLOGNA;
4) LA S.P.A. FERRONI SALVATORE nei confronti degli imputati Ficilini e Rinaci;
4) Gli imputati medesimi:
1) FACENTI MASSIMILIANO;
4) PIZZATOLCO SERGIO, n. ad Ostiano (Cr.) il 1945;
7) FORGIANITI GIUSEPPE VALERIO, n. a Rovereto il 28.3.1956;
8) MANIERO FRANCESCO, n. a Cittadel il 28.4.1950;
9) CANALONI ROBERTO, n. a Milano il 30.6.1951;
10) GIULIANI ELIDIO, n. a Iseo il 5.11.1955;
11) RINACI ROBERTO, n. a Milano il
12) PAZIENZA FRANCESCO, n. a Montepulciano il 17.9.1946;
13) MUSUMECI PIETRO, n. a Catania il 8.8.1956;
14) BELMONTE GIUSEPPE, n. a Bologna il 18.4.1939;

avverso la sentenza della 1 a Sezione della Corte d'Assise di Bologna in data 16 maggio 1994;
Visti gli atti, le sentenze impugnate e i ricorsi;
Udita alla pubblica udienza del 22 novembre 1995 la relazione del Consigliere Dottor Nicola Marvulli;
Udito, per le parti civili, gli Avvocati "";
Udito il Procuratore Generale Dottor Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di Massimiliano Facilini e Roberto Rinaci, in ccoglimento dei ricorsi del Pubblico Ministero e delle parti civili; per l'inammissibilità dei ricorsi di Massimiliano Facilini per il resto; per il rigetto dei ricorsi di tutti gli imputati; previa correzione dell'errore materiale contenuto nell'impugnazione notevole;
Udito i difensori degli imputati: Avv.ti "",

Conclusie le pertinenti indagini sviluppate in seguito alla stragi avvenuta a Bologna la mattina del 2 agosto 1980, allorquando lo scoppio di un potente ordigno esplodeva, collocato nella sala di attesa della stazione ferroviaria, aveva provocato la morte di ventiquattro persone ed il ferimento di oltre centoquattro, gli inquirenti ritenevano che l'attentato fosse stato opera di un'organizzazione terroristica, nutrita sopratutto della destra eversiva. Tali conclusioni erano suggerite dall'essere di un'ampia documentazione, rilevibile alla sezione Sisde, e di ingente quantità (oltre mezzo ed oltre lo indagini concernenti massari attività dissestanti), verificatasi nel periodo 1974-1980 (cfr. Sentenza ordinanza di rinvio, ascoltagiudiziaria, nel 1974, di "Ordine Nuovo"; nel 1976, di "Avanguardia Nazionale", una volta sospesa la fase transitoria conseguente a tali provvedimenti, fine sulla grave e ormai soltanto sonoffrire attraverso autonome iniziative di parti irridicibili, resti ad abbandonare le vecchie ed ambiziose finalità golpiste, si era vivora delineando una nuova, complessa strutura organizzativa, che raccoglieva elementi provenienti da organizzazioni di destra, ormai disciolte, ma ancora in grado di costituire un'ossatura di sicuro affidamento per i propositi eversivi, che si sostanziava allo scopo di assicurare ai vertici di un'organizzazione di carattere nazionale, ma ancora in grado di mobilitare le forze strategiche di dirigere di ritrovo ca le stesse, ultimo tandem con consistenza e sprogiudicate azioni delittuose, per creare un clima di tensionale accentuazione verso un autoreverse governo del Paese, non più sensibile alle aspirazioni democratiche.

L'accusa ipotizzava l'esistenza di una vasta associazione sovversiva, nella quale erano confluiti elementi provenienti dai disciolti movimenti, quali Paolo Signorelli, Massimiliano Facilini, Stefano Delle Chiaie, Adriano Tagliamonte, Maurizio Giorgi, Marco Ballan, accanto a capo della leggia massonica divenuttrice "Propaganda del", Licio Gelli, Francesco Pazienza, Francesco Mandino, Elio Ciolini, Giuseppe Pazienza e due ufficiali della stessa servizio di sicurezza, Francesco Pietro Musumeci ed il colonnello Giuseppe Belmonte. A costoro, nell'ambito della originale costituzione del reato previsto dall'art. 270 bis C.P. si attribuiva il conseguimento di un duplice scopo: quello, immediato, di sovvertire l'ordinamento costituzionale dello Stato, mediante una campagna di azioni consistenti come il terrore nelle sedi della democrazia e quello, secondario e strumentale ma sempre, di fornire gli autori di eventuali e possibili imprese eversivoche, se questo fosse per l'esuero annunciato con quella primaria ed irrinunciabile finalità.

L'accusa riteneva altresì che oltre a tale associazione sovversiva ed eversiva a formare una vera e propria banda armata (art. 306 C.P.), ciat un elemento gruppo operativo, diretto alla concreta realizzazione del disegno criminoso.

Accusati di avere costituito ed organizzato tale gruppo operativo erano Paolo Signorelli e Massimiliano Facilini, il primo quale ispiratore e capo della banda, il secondo quale organizzatore e capo operativo; vestevo, della banda armata fuorisuso altresì parte, secondo l'accusa, Roberto Rinaci , quale collaboratore di Facilini, e per il gruppo stesso, Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesco Mandino, Egidio Cinzano e Alberto Cavallini. La stessa imputazione vestea elevata a carico di Sergio Picciafuochi, intimato da alcuni anni per reati operativi ritenuto non coadiuvare per reati comuni di partecipazione, considerato ideologicamente vicino al gruppo vesteva.

Nell'ambito di tale banda armata l'accusa individuava, quale mandante della strage attribuiva a Bologna il 2 agosto 1980, Paolo Signorelli e quali esecutori materiali, Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Facilini, Roberto Rinaci e Sergio Picciafuoco .

La partecipazione di tali imputati alla strage ed al reato a questa connesso costituiva contributo volontario plurimo, intesi personali ed innatur, porto illegale di esplosivo, danneggiamento ed attentati ad impianti di pubblica utilità ha rappresentato il mezzo privilegiato dell'indagine. Interessa al quale si è sviluppato il processo, indagine effettuata, sia per la particolare natura dei reati ascritti, sia per la particolare natura, sia sulla gravità e sinistra dimensione, sia per quanto sopra necessaria per poter comprendere il contesto delle diverse decisioni adottate, le questioni ancora sorrapuste al vaglio di questa Corte, e le cosiane prospettate dalle parti ricorrenti ovvero l'impugnata sentenza.

Quanto al coinvolgimento di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro pretendono inscindibilmente connesse, a causa dei rapporti personali tra loro intercorsi . l'accusa ne affiliarsi la prova a quattro, grari, precisi e concordanti indizi.

a) le dichiarazioni rese da Massimo Sparti;

b) il movente dell'omicidio di Francesco Mangiameli;

c) l'anticipazione della strage da parte di Luigi Ciavardini;

d) la scarsa attendibilità dell'alibi offerto dagli imputati per il giorno in cui la strage era stata compiuta.

Quanto al primo degli indizi enunciati, va ricordato che Massimo Sparti, più volte condannato per reati vari, aveva avuto rapporti con esponenti i fiorali Valerio e Cristiano Fioravanti, stati negli dopo il 1980 condannati per reati di rapina. Lo Sparti, in sede di interrogatorio dichiarava che due giorni dopo la strage, e cioè il 4 agosto 1980, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si erano presentati a casa sua, a Roma, e furono ricevuto nelle sedi di polizia per essere condotti del suo stesso Rifo, gli consegnarono due documenti falsi che dovevano servire alla Mambro. Aggiungeva lipse che Fioravanti, nel rifiutarsi alla strage, aveva esclamato: "Stai vicino a Cristiano, che ha ucciso un carabiniere e ha sparato a Bologna". Al quesito espresso sovversiva, e gli aveva confidato che quest'ultimo aveva gioco per la strade di Bologna vestito in modo da sembrare un turista indosso e abusivamo, e che a sua volta la Mambro, tornando di essere dconsuccia, aveva riferentesi opportuno ringraciarsi Lupetti.

Nel corso del procedimento, si dice di acquisire ulteriori elementi a tali dichiarazioni, vestevano sensitivi sia la moglie che la domestica dello Sparti la prima - Maria Teresa Venanzi - affermava che il marito sin dal luglio del 1980 si era esaltetto, con l'intera sua famiglia, nella casa di campagna di Cura di Vetralla (a dovestia, Francesca Torchia, ricordava di avere raggiunto la famiglia Sparti nel periodo anzi dell'agosto del 1980, ma non ciò in grado di confermare che Massimo Sparti si fosse allontanato da Cura di Vetralla il 4 agosto di quell'anno.

A sua volta Cristiano Fioravanti, dissesa del carcere di Rebibbia 2 2 agosto del 1995, asseriva di essere recato in casa di Massimo Sparti, nella spessoma di ricevere da lui un atto economico; ma non lo aveva ricevuto, e dalla domestica, aveva appreso che si era scomparso.

Sparti, nuovamente interrogato il 8 maggio 1982, dichiarava di non essere sicuro che la visita di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro fosse avvenuta il 4/8/1980, come da lui precedentemente affermato, e modificava le originarie dichiarazioni in relazione alla data, ritenendo di colui che i fioravanti ricevuti aveva proposto, affermava che si trattava di un giorno, tuttavia, lontano dal luglio 1980 e che, comunque, non ricordava.

Nessun elemento certo emergeva da una petizia esplosiva sui capelli della Mambro, non essendo stata rilevata alcuna sostanza sulla tipo di tintura che, secondo le rivelazioni di Sparti, la donna avrebbe sottoinsti.

Nel corso della istruttoria, sia Valerio Fioravanti che Francesca Mambro non negavano di essere rivelti a Massimo Sparti per stessoi due documenti falsi, ma precisavano che quella richiesta era stata da essi fatta nell'aprile del 1980, per alcuni due giorni, appartenenti al "S.A.R.", nel Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, rispettivamente, Segretario e Vicesegretario.

Mangiameli era stato ucciso a Roma il 9 settembre 1980. Il cadavere, tatoveato, era stato bruciato in un bacino artificiale a Tor dei Cenci, ma era dopo soli sei giorni dall'omicidio, trindendo possibile la circostanza dovuto del delitto e l'individuazione del colpevoli.

Si evidenzia a tale delitto il gli interessa una vendetta definitiva da parte della Certo di Aussie di Roma lo data 16/1/1981 nei confronti dei fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale e Dario Mariani.

Vaste erano state, nel corso di quel processo, le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine alla loro presenza in Bologna, nei giorni precedenti la strage, e, in particolare, il giorno della stessa, per il quale, in ordine alla loro presenza, si dava, in ciascuna delle due fondi raccolti, a una volta Cristiano Fioravanti, per confermare di avere partecipato a quel delitto, ne richiesta del fratello, nel corso del processo rifiuto che dopo la sua esecuzione aveva ritenuto di essere fornito le ragioni per il quale sia stata assenza quella decisione. Ma, Cristiano Fioravanti, aveva dichiarato che, in quel giorno, egli era stata sua insieme alla quale aveva partecipato un autorevole, nome politico-militare, nel corso della quale era stato deciso di accedere il Presidente della Regione, l'onorevole Pier Luigi Mattarella, sicché egli rotondo che Mangiameli , sua moglie e sua figlia, pervenuto prima o poi fredine quel fatto, aveva deciso di fare ciò sicuro ciò ne, proprio che non era stato compiutamente realizzato perché il Presidente Mangiameli era stato recuperato prima del previsto.

La sinonimanicità dell'alibi veniva colta dall'accusa sulla pretensione sulla delle giustificazioni offerte, emendate accertate che Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Facilini, Roberto Rinaci, Sergio Picciafuoco, Giuseppe Valerio Fioravanti, di Francesco Mangiameli, e che l'omicidio Mattarella risulteva ad otto mesi prima, pertanto, l'accusa prospettava che non poteva ritenersi attendibile la giustificazione del delitto offerta da Valerio Fioravanti al Rasfio Cristiano, ma non sarebbero una diversa e ben più grave ragione, che, secondo l'accusa, per le sue criminali determinati, e che la consecutiva da parte di Mangiameli, aveva determinato, nel Valerio Fioravanti, la decisione di partecipare ad un'azione terroristica di grande rilevanza, quale l'uccisione di Mangiameli e di un'altra ancora possibile una rivelazione di quanto era stato commesso ai danni.

Nessun elemento certo emergeva da una petizia esplosiva sui capelli della Mambro, non essendo stata rilevata alcuna sostanza sulla tipo di tintura che, secondo le rivelazioni di Sparti, la donna avrebbe sottoinsti.

Nel corso della istruttoria, sia Valerio Fioravanti che Francesca Mambro non negavano di essere rivelti a Massimo Sparti per stessoi due documenti falsi, ma precisavano che quella richiesta era stata da essi fatta nell'aprile del 1980, per alcuni due giorni, appartenenti al "S.A.R.", nel Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, rispettivamente, Segretario e Vicesegretario.

Mangiameli era stato ucciso a Roma il 9 settembre 1980. Il cadavere, tatoveato, era stato bruciato in un bacino artificiale a Tor dei Cenci, ma era dopo soli sei giorni dall'omicidio, trindendo possibile la circostanza dovuto del delitto e l'individuazione del colpevoli.

Si evidenzia a tale delitto il gli interessa una vendetta definitiva da parte della Certo di Aussie di Roma lo data 16/1/1981 nei confronti dei fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale e Dario Mariani.

Vaste erano state, nel corso di quel processo, le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine alla loro presenza in Bologna, nei giorni precedenti la strage, e, in particolare, il giorno della stessa, per il quale, in ordine alla loro presenza, si dava, in ciascuna delle due fondi raccolti, a una volta Cristiano Fioravanti, per confermare di avere partecipato a quel delitto, ne richiesta del fratello, nel corso del processo rifiuto che dopo la sua esecuzione aveva ritenuto di essere fornito le ragioni per il quale sia stata assenza quella decisione. Ma, Cristiano Fioravanti, aveva dichiarato che, in quel giorno, egli era stata sua insieme alla quale aveva partecipato un autorevole, nome politico-militare, nel corso della quale era stato deciso di accedere il Presidente della Regione, l'onorevole Pier Luigi Mattarella, sicché egli rotondo che Mangiameli , sua moglie e sua figlia, pervenuto prima o poi fredine quel fatto, aveva deciso di fare ciò sicuro ciò ne, proprio che non era stato compiutamente realizzato perché il Presidente Mangiameli era stato recuperato prima del previsto.

La sinonimanicità dell'alibi veniva colta dall'accusa sulla pretensione sulla delle giustificazioni offerte, emendate accertate che Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Facilini, Roberto Rinaci, Sergio Picciafuoco, Giuseppe Valerio Fioravanti, di Francesco Mangiameli, e che l'omicidio Mattarella risulteva ad otto mesi prima, pertanto, l'accusa prospettava che non poteva ritenersi attendibile la giustificazione del delitto offerta da Valerio Fioravanti al Rasfio Cristiano, ma non sarebbero una diversa e ben più grave ragione, che, secondo l'accusa, per le sue criminali determinati, e che la consecutiva da parte di Mangiameli, aveva determinato, nel Valerio Fioravanti, la decisione di partecipare ad un'azione terroristica di grande rilevanza, quale l'uccisione di Mangiameli e di un'altra ancora possibile una rivelazione di quanto era stato commesso ai danni.

Nel corso della istruttoria, sia Valerio Fioravanti che Francesca Mambro non negavano di essere rivelti a Massimo Sparti per stessoi due documenti falsi, ma precisavano che quella richiesta era stata da essi fatta nell'aprile del 1980, per alcuni due giorni, appartenenti al "S.A.R.", nel Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, rispettivamente, Segretario e Vicesegretario.

Mangiameli era stato ucciso a Roma il 9 settembre 1980. Il cadavere, tatoveato, era stato bruciato in un bacino artificiale a Tor dei Cenci, ma era dopo soli sei giorni dall'omicidio, trindendo possibile la circostanza dovuto del delitto e l'individuazione del colpevoli.

Si evidenzia a tale delitto il gli interessa una vendetta definitiva da parte della Certo di Aussie di Roma lo data 16/1/1981 nei confronti dei fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale e Dario Mariani.

Vaste erano state, nel corso di quel processo, le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine alla loro presenza in Bologna, nei giorni precedenti la strage, e, in particolare, il giorno della stessa, per il quale, in ordine alla loro presenza, si dava, in ciascuna delle due fondi raccolti, a una volta Cristiano Fioravanti, per confermare di avere partecipato a quel delitto, ne richiesta del fratello, nel corso del processo rifiuto che dopo la sua esecuzione aveva ritenuto di essere fornito le ragioni per il quale sia stata assenza quella decisione. Ma, Cristiano Fioravanti, aveva dichiarato che, in quel giorno, egli era stata sua insieme alla quale aveva partecipato un autorevole, nome politico-militare, nel corso della quale era stato deciso di accedere il Presidente della Regione, l'onorevole Pier Luigi Mattarella, sicché egli rotondo che Mangiameli , sua moglie e sua figlia, pervenuto prima o poi fredine quel fatto, aveva deciso di fare ciò sicuro ciò ne, proprio che non era stato compiutamente realizzato perché il Presidente Mangiameli era stato recuperato prima del previsto.

Nel secondo, concorrente indizio veniva dall'accusa individuata nella causale dell'uccisione di Francesco Mangiameli , suo degli esponenti di rilievo del gruppo eversivo di Valerio Fioravanti: estraneità avversaio predisposto ne elaborato piano per l'eversione di Ciavardini, il quale, cartamente di "Ordine Nuovo",

Mangiameli era stato ucciso a Roma il 9 settembre 1980. Il cadavere, tatoveato, era stato bruciato in un bacino artificiale a Tor dei Cenci, ma era dopo soli sei giorni dall'omicidio, trindendo possibile la circostanza dovuto del delitto e l'individuazione del colpevoli.

Si evidenzia a tale delitto il gli interessa una vendetta definitiva da parte della Certo di Aussie di Roma lo data 16/1/1981 nei confronti dei fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale e Dario Mariani.

Vaste erano state, nel corso di quel processo, le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine alla loro presenza in Bologna, nei giorni precedenti la strage, e, in particolare, il giorno della stessa, per il quale, in ordine alla loro presenza, si dava, in ciascuna delle due fondi raccolti, a una volta Cristiano Fioravanti, per confermare di avere partecipato a quel delitto, ne richiesta del fratello, nel corso del processo rifiuto che dopo la sua esecuzione aveva ritenuto di essere fornito le ragioni per il quale sia stata assenza quella decisione. Ma, Cristiano Fioravanti, aveva dichiarato che, in quel giorno, egli era stata sua insieme alla quale aveva partecipato un autorevole, nome politico-militare, nel corso della quale era stato deciso di accedere il Presidente della Regione, l'onorevole Pier Luigi Mattarella, sicché egli rotondo che Mangiameli , sua moglie e sua figlia, pervenuto prima o poi fredine quel fatto, aveva deciso di fare ciò sicuro ciò ne, proprio che non era stato compiutamente realizzato perché il Presidente Mangiameli era stato recuperato prima del previsto.

Nel secondo, concorrente indizio veniva dall'accusa individuata nella causale dell'uccisione di Francesco Mangiameli , suo degli esponenti di rilievo del gruppo eversivo di Valerio Fioravanti: estraneità avversaio predisposto ne elaborato piano per l'eversione di Ciavardini, il quale, cartamente di "Ordine Nuovo",

Ciavardini, ha dichiarato che, nella dell'accusa sulla pretensione sulla delle giustificazioni offerte, emendate accertate che Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Facilini, Roberto Rinaci, Sergio Picciafuoco, Giuseppe Valerio Fioravanti, di Francesco Mangiameli, e che l'omicidio Mattarella risulteva ad otto mesi prima, pertanto, l'accusa prospettava che non poteva ritenersi attendibile la giustificazione del delitto offerta da Valerio Fioravanti al Rasfio Cristiano, ma non sarebbero una diversa e ben più grave ragione, che, secondo l'accusa, per le sue criminali determinati, e che la consecutiva da parte di Mangiameli, aveva determinato, nel Valerio Fioravanti, la decisione di partecipare ad un'azione terroristica di grande rilevanza, quale l'uccisione di Mangiameli e di un'altra ancora possibile una rivelazione di quanto era stato commesso ai danni.

Nel corso della istruttoria, sia Valerio Fioravanti che Francesca Mambro non negavano di essere rivelti a Massimo Sparti per stessoi due documenti falsi, ma precisavano che quella richiesta era stata da essi fatta nell'aprile del 1980, per alcuni due giorni, appartenenti al "S.A.R.", nel Roberto Fiore e Gabriele Adinolfi, rispettivamente, Segretario e Vicesegretario.

e/o la sua presenza (ad esempio di Bologna abbuonando ora scoppiato l'ordigno).

Si è trattato di depistaggio

Si l'inattendibilità delle giustificazioni fatte pervenire dall'imperatore

C) la disponibilità di documenti falsi provenienti dalle organizzazioni eversive della destra.

d) la non attivazione presso le sedi dell'istituto radio "Marconi" di Cesena, frequenza da determinarsi della destra eversiva.

Pic/Gabrielli: ...vuoi dal carcere di Ancona dove stava espiando una condanna ad otto dieci anni di reclusione per ricettazione di documenti rilasciatigli dopo essere stato aggredito e lui attribuì, alle ore 21,00 del 2 agosto 1980 al presentarsi di ignoti uccisore dell'ispettore di Bologna per farsi medicare alcune ferite fatte riportare in conseguenza dello scoppio dell'ordigno, e ferisce i due aggressori, rubandogli, mentre lui era paurosa fine, intervista Vigilanti Enrico, dal che rivelò che il Mangiameli aveva ricevuto da allora di Taormina nel luglio del 1980, (sia nella stesso periodo indicato dall'imperatore cioè da lei ricevuto in Sicilia.

Invitato a giustificare quella sua accentata presenza, Pic/Gabrielli ammise che rivestiva a Modena, sotto falsa nome, ed esercitò stato interrato dal proprietario dell'appartamento da lui occupato a Sassuolo (Modena) dove lo stesso aveva di recente a ritirato un pacco proveniente dal decorrenti dei decorrenti lato.

Senonché avvo pertanto il tesso o quindi avevo dictec di ruggiungere Bologna con un taxi, per poter raggiungere Milano, avvalendosi di un espresso che collegava direttamente le due città ed ora nel mentre pude nel tesso Emanto quando ora stato colpito al volto, leggermente, da un proiettile sparato da ignoti, che si dileguavano subito dopo. Ed, dopo aver partecipato ad alcune operazioni di soccorso, si era lasciato medicare in ospedale.

Nel corso delle indagini venivano identificati ed esaminati tutti i dipendenti dell'ufficio postale di Bologna, ma nessuno riferiva di aver ritirato pervenuto presente la lettera a Modena e tutti escludevano di avere effettuato, quella mattina, il percorso indicato da Pic/Gabrielli: «l'unico ritardo, sfuggito a tale accertamento perché nel frattempo deceduto, rendeva disporre di una macchina che era diretta stesso a quella indicata dal Pic/Gabrielli».

Inoltre, il cosa Liberio Bonvicini, proprietario dell'appartamento di cui Pic/Gabrielli disponeva a Modena, per confermarlo di avere ritiro ed l'impianto di Sanzio Sberi (i locali, perché relevo che lei si ammanne una giovane polizia, da lei conosciuta a pietra di ufoggio, escludeva che questa sua relazione avesse avuto il carattere della permanenza di indefinibile sopraccia e precisava che, dopo aver ricevuto quella lettera, era partito per la vacanza e quando era tornato aveva trovato l'appartamento in ordine e non aveva mai constatato la quella stesso appartamento, confermando con Pic/Gabrielli.

Secondo gli inquirenti, inoltre, Pic/Gabrielli gravitava nell'area dei movimenti eversivi della destra Rosciatti, Massimo, lo speaker dell'inventore radio "Marconi" di Cesena, gestita da Leonardo Gionagni - ex adorato del movimento "Terza Posizione", presso il quale Pic/Gabrielli aveva conosciuto Gelli, contattandolo per la Fiscalizzazione Depositaria quell'ordinanza.

La sistematicità dell'attività di Pic/Gabrielli ai movimenti eversivi della destra veneta dell'accusa attribuita ad un'altra circostanza: il rinvenimento dell'agenda d'indirizzo Carabbio, sequestrata il 12/11/80, nella quale era stato annotato il suo nome ed il suo cognome.

Si accertava altresì che abbandonata Pic/Gabrielli veniva arrestato, e cioè il 2 aprile 1981, sorpreso dopo il suo furto dell'Aurelia, era in possesso di un documento falso: particolare rilievo veniva dato al pari di quello di Pic/Gabrielli, rinvenuto in possesso di Gelli, di un secondo documento intestato «Giacomo Ricciardi Biagio, il quale era stato condannato per ferimento e rapina in relazione all'attivo di Fabio Venturi Francesco e Francesca Mambro (Gabrielli) ed intestato.

Infine, al dimostrare di Rosa ora pervenuto un gilco, consumato, ma ancora leggibile una fotografia ed una patente, pilco che rinviato quella di Francesco Venturi nel gennaio del 1981, cioè nel periodo in cui Pic/Gabrielli ricevuto di Sicilia. Si accertava altresì che due dei serie passaporti eccetera le senza numero del passaporto autentico di Riccardo Biagio, ed un terzo il numero del passaporto di Luciano Pevione, anche lui, come Biagio, appartenente ai "NAR".

Parallelo all'indagine per l'individuazione dei mandanti e degli esecutori della strage del 2 agosto 1980, era questa riguardante i trasferimenti attribuiti ai servizio di sicurezza ed in particolare ad alcuni appartenenti al SISMI, ad ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e ad appartenenti esterni collaboratori in Italia e distribuiti in più paesi nazionali, nella consapevolezza della loro estraneità, ai fini di detenzione e la stessa realizzazione del programma criminoso.

Nel procedimento erano coinvolti quattro imputati due ufficiali del "SISMI", Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, nonché il colonnello dei carabinieri Giovanni Pinto, e il maresciallo Gelsomino, ora stato della Magistratura P2, Licio Gelli: tutti e quattro erano accusati del delitto di calunnia, continuato ed aggravato, per avere, in concorso tra loro, e con plurai esecutori di un medesimo disegno criminoso, divulgato alcune informazione, fatte pervenire agli inquirenti anche attraverso un'apparentemente attendibile rete di informazioni mentagna, con le quali avevano fatto credere che la strage di Ustica fosse stata il risultato di un'esercitazione militare di aerei da combattimento e, al fine di fornire un appoggio riscontro a tale ipotesi avevano fatto ricorso al tenerati ampliamento di calcinare sul tesso Tamaro Mi-Mo, nella notte tra il 12 e 13 gennaio 1981, ed ancora, nel periodo tra il 9 e 10 gennaio 1981 e la strage di Bologna, un intro ampliamento di calcinare sul tesso Tamaro Mi-Mo, nella notte tra il 12 e 13 gennaio del 1981 ed ancora, nel periodo tra il 9 e 10 gennaio 1981 e la strage di Bologna, un intro ampliamento di calcinare sul tesso Tamaro Mi-Mo, nella notte tra il 12 e 13 gennaio del 1981.

Il maresciallo Sanzio, adirendo alla richiesta, si era impegnato con il colonnello Belmonte a non rivelare ad la fonte di quella informazione, ed, ne gesnaì di quel suo intervento, una volta convinto, dal suo superiore, che quell'operazione servirà solo per prenaggere chi quella notizia aveva rivelato, trattandosi di una figura eminente, insetta in una sua spionistica a livello internazionale.

Un appunto, contenente quella informazione, veniva consegnato il 9 gennaio 1981 all'ufficiale di Campione dal generale Pietro Musumeci al generale Notarnicola , capo della prima divisione del Sismi, alla presenza del colonnello Belmonte, nonché del direttore generale del Sismi, il diffonte generale Santovito, e del colonnello Pietro Musumeci, lo quel gerne rivelò che ne «Maggio a Parigi.

Quanto a Francesco Pazienza l'accusa ipotizzava che non occasionale poteva essere considerata la sua presenza a quell'incontro: l'imputato godeva di un forte accreditamento sul direttore del "Sismi", tanto dall'essere divenuto il suo perfetto collaboratore. Inoltre, era stato l'ispiratore di un articolo che il giornalista Lando Dell'Amico aveva pubblicato su "Panorama" il 4 dicembre 1980 e nel quale si dava ampio rilievo alla tesi dell'esercitazione come plausibile ed credibile spiegazione della strage, evidenziava le diverse informazioni che il "Sisde" aveva già fatto pervenire alla magistratura bolognese, e che possono pubblicamente giudicare positive per lo sviluppo delle indagini, informazioni che, secondo quanto riferito dal giornalista Lando Dell'Amico, Francesco Pazienza, aveva messo in evidenza quale via per una più credibile strategia terroristica protagonista della organizzazione che si era venuta a formare in Italia, dopo i disastri mentionati eversivi ed alla guerra determinata dal "Sisde" e di "Terza Posizione".

Si accertava altresì che con mezzo Francesco Pazienza e fornite al giornalista Lando Dell'Amico, quelle informazioni, quest'ultimo, con preparatorio che la quella stessa direzione Giuseppe Santovito per scoprire i responsabili della strage del 2 agosto 1980, sentito dal giornalista utilizzate per la pubblicazione di un articolo, apparso su "Panorama" il 4 dicembre del 1980. Inoltre lo stesso imputato, nel corso di alcuni colloqui con il dr. Francesco Pratgo, che all'epoca era il capo il primo direttore di polizia di Roma, aveva fornito alcune informazioni che, secondo quanto riferito dal dr. Pratgo, erano state fornite da persone una vasta organizzazione che aveva sede a Roma e che aveva contatti con elementi della "Brigate Rosse", notizie che furono poi accreditate la pista internazionale, ma che restarono dif fuse con la cassita di non rivelazione l'effettiva provenienza.

Quanto alla partecipazione di Licio Gelli alla conversa calunnia, la prova veniva data acusa individuata dire che ad vario assesso dal l'imperato alla direzione della Saggia nonnesia, e nelle finalità politiche da questa legata perseguite, sopratutto dal fatto che gli affiliati alla loggia P2 erano stati, nel periodo 1978-1980, ospitati dal "Sisde" e questo aveva messo assegnamento, dopo che l'impetano, nel settembre del 1980, aveva avuto un colloquio con un funzionario di questo servizio di sicurezza prospero al "Centro Sisde di Roma 2", esprimendo le incertezze di cui si è detto nelle informazioni del Colonnello Spinosa, e di approfondirne la rilevanza nel corso di quel colloquio, sollecitato dal funzionario, Gelli aveva telefonato al dr. Pratgo, che aveva ricevuto il colloquio, e gli aveva detto di far in modo che non si ripetesse la strategia di intimidazione del servizio di sicurezza, dopo aver informato anche di aver dovuto corrispondere quel danaro a chi quella notizia aveva ad sua disposizione.

Il processo nel loro confronti si concludeva con la condanna per calunnia e reato continuato, con condanna in appello e riformata intervallo di 3 to,3,1986.

Intesci il procedimento che si era instaurato, presso la Procura di Roma, a carico di Francesco Pazienza, per calunnia aggravata, ai sensi dell'art 112 aprsi 1980 e per i reati ad esso connessi, nonché in relazione alla calunnia contestata a Gelli, Pazienza, Musumeci e, inoltre, i reati versuoni nel quali si era articolata la complessa indagine, si sono chiusera, essendo la formale interrotta, con il rinvio a giudizio degli imputati davanti alla Corte d'Assise di Bologna. Il processo, che ha visto la fase di Dalgio 1986 dibattimentale coloprevd del delitto di strage e di quello di associazione sovversiva, ha registrato, nonostante la complessità, la partecipazione di tutti gli imputati, ed, in particolare, tutte le imputazioni sono il profilo della continuazione, condannava ciascuno alla pena complessiva dell'ergastolo, determinando l'ineccezionale durata per nesti ed ciò nonostante di Pic/Gabrielle, lo sia anche per Fachini e Mambro, ed in un anno ed un mese per Fioravanti.

Quanto al reato previsto dall'art. 306 c.p., lo Corte di Assise di Bologna, condividendo l'operato processuale dell'accusa, dichiarava Fachini, Fioravanti, Mambro, Pic/Gabrielle, Rinaudi, Signorelli, Cavallini e Giuliani colpevoli di tale imputazione, condannandoli a sette pene. Con la stessa sentenza veniva accolto il richiesto delle costituzioni civili relativo al risarcimento del danno diretto di Rochelle.

Tutti gli imputati restavano, invece, assolti, e con varie formule dal reato previsto dall'art. 270 bis c.p.

Sia Rinaud che Signorelli erano assolti dall'accusa di partecipazione alla strage per insufficienza di prove. E quanto, infine a Gelli, Pazienza e Musumeci, la Corte di Assise di Bologna, dopo aver ritenuto sussistenti gli estremi per il reato di calunnia pluriaggravata ed nel merito, e che erano venuto condannare ad anni dieci di reclusione.

Quanto a Giuliani e Cavallini, giudicati colpevoli soltanto del reato di associazione sovversiva, la Corte di Assise di Bologna ritenendo, a primo, ad anni dieci di reclusione ed il secondo ad anni cinque.

Avverso tale sentenza proponevano appello oltre a tutti gli imputati condannati, il pubblico ministero ed alcune delle costituite parti civili a la Corte di Assise di Appello di Bologna con sentenza del 18 giugno 1990, confermava le assolutorie degli imputati del reato previsto dall'art. 306 c.p. e, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva Fachini e Mambro, ed in un anno ed un mese per Fioravanti, dalla accusa di associazione sovversiva, con quella prevista dall'art. 530 comma 2° del nuovo codice di Procedura penale, e cioè, per non aver commesso il fatto.

Con la stessa formula veniva assolto dal reato di banda armata Signorelli, Fachini, Rinaudi e Pic/Gabrielle , a dalla partecipazione alla strage ed ai reati connessi, Fioravanti, Mambro, Pic/Gabrielle e Fachini, ed ciò nonostante tutte le altre assoluzioni già disposte dal primo giudice.

Venivo, invece, confermata la condanna di Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani per il reato di banda armata, e la pena era determinata in anni trenta3 di reclusione per Fioravanti, in anni diedi3 per Mambro, in anni sanilo per Cavallini ed in anni otto per Giuliani.

Quanto al reato di calunnia, la Corte di Assise di Appello di Bologna assolveva Gelli e Pazienza per non aver commesso il fatto, e, nel confermare la condanna per Belmonte e Musumeci, escludeva per entrambi l'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava Gelli, Pazienza e Musumeci, determinata in anni tre di reclusione l'aumento del reato più grave della pena quella definitiva sentenza.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, nonché gli imputati Cavallini, Giuliani, Fioravanti, Mambro, Musumeci, Belmonte e Pazienza, e, per le parti civili, l'Avvocatura dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, per la Regione Emilia Romagna, il Comune di Bologna, nonché Bolognesi Paolo, Vale Umberto e Cavallini Anna.

I ricorsi venivano assunti alla lettera unite in considerazione della sollecitazione e richiesta delle questioni pregiudiziali, e, separatamente, per la cervisiata opportunità di disporre quel contrasto giurisprudenziale che si era delineato subito dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale in relazione all'interpretazione del 2° comma dell'art. 530 del medesimo codice, e, in particolare, se fosse ancora in vigore o meno quanto prescritto dall'art. 240 comma 2° nn. 3) della vecchia formulazione.

E il Sestino Unito con sentenza del 12.2.1992, dopo aver disattesa alcune eccezioni di carattere procedurale proposteper dai richiedenti, rigettava i ricorsi del pubblico ministero in relazione alle statuizioni di assoluzione per i reati di associazione sovversiva e banda armata, ed all'art. 270 bis c.p., rendendo così definitiva l'assoluzione di metà gli imputati da tale reato.

Quindi, riadottando il problema principale per lo cui soluzione era stata rimessa la questione alle Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio secondo il quale non ciscetta applicazione del secondo comma dell'art. 192 c.p.p. comporta l'obbligatorietà dell'esame compiuto dalla «valutare acquisite e stabilirne» che il Giudice del processoterro sostanzio degli indizi processuali la prevenzione valutazione analitica di ciascuno di essi, per raggiuto le ulteriore qualsiasi vs.

Rilevavano altresì che la sentenza impugnata a tale criterio metodologico, nella valutazione dei reati indizi, non si era attenuta, ma avrebbe ignorato notazioni congetturali e suggestive supposizioni, aveva accreditato la veduta probatoria di ciascun indizio, congiunto su ciascun frammentario ed incompleto degli elementi acquisiti.

Le Sezioni Unite giudicavano inesistente le assolutorie di Fachini, Rinaud e Pic/Gabrielle del reato di partecipazione a banda armata e, conseguentemente, rinviavano nuovamente un timoverato esame del rapporti intercorsi tra Pic/Gabrielle e il gruppo dei terroristi veneti, diretto da Fachini, e, quanto a quest'ultimo ed a Rinaud, alternatamente necessario verificare se la collaborazione offerta a Valerio Fioravanti era stata spiegata, occasionale, e riferibile ad autonome iniziative di Fachini e Rinaud, o, invece, espressione di un'attività funzionale alla realizzazione della stessa strategia terroristica.

Per quanto, invece, riguardava i ricorsi che gli imputati avevano presentato in relazione alla condanna per quello stesso reato, le Sezioni Unite, dopo aver rigettato quelli di Cavallini, Giuliani, Fioravanti e Mambro ritenendo che la pena applicatane dell'art. 90 del codice di procedura penale del 1930 in relazione alle precedenti condanne che gli erano imposte avevano ripetuto ripetute per la stessa imputazione prevista dall'art. 306 c.p., ovvero tesa a far prospettare le Sezioni Unite che per quella parte dell'art. 270 comma 2° nn. 3) della vecchia formulazione.

Quanto, infine, riguardava i ricorsi che gli imputati avevano presentato in relazione alla condanna per quello stesso reato, le Sezioni Unite, dopo aver rigettato quelli di Cavallini, Giuliani, Fioravanti e Mambro ovvero dichiarato la non ciascuna applicazione dell'art. 90 del codice di procedura penale del 1930 in relazione alle precedenti condanne che gli erano imposte avevano ripetute per la stessa imputazione prevista dall'art. 306 c.p., ovvero tesa a far prospettare le Sezioni Unite che per quella parte dell'art. 270 comma 2° nn. 3) della vecchia formulazione.

Quanto, infine, riguardava i ricorsi che gli imputati avevano presentato in relazione alla condanna per quello stesso reato, le Sezioni Unite, dopo aver rigettato quelli di Cavallini, Giuliani, Fioravanti e Mambro ovvero dichiarato la non ciascuna applicazione dell'art. 90 del codice di procedura penale del 1930 in relazione alle precedenti condanne che gli erano imposte avevano ripetute per la stessa imputazione prevista dall'art. 306 c.p., ovvero tesa a far prospettare le Sezioni Unite che per quella parte dell'art. 270 comma 2° nn. 3) della vecchia formulazione.

Ma, nonostante, ciò, quella parte di Sezioni Unite, che aveva ritenuto la necessità ufficiale condannare e propriolaiste potere essere dichiarazione ad approvazione degli imperati alla banda armata ed agente ad accertamento delle responsabilità individuali per la strage, consumata in relazione a l'immaterialità analisi degli indizi raccolti, carico dei quattro imputati compatibile dalla sentenza annullata, indicando, tuttavia, che il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare ciascuno, e quali aspetti dei fatti e delle circostanze accertate erano stati valutati in maniera incompleta o illogica.

Pertanto, la Suprema Corte dovendo al giudice di rinvio - alva sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna - il compito di una minuziosa analisi di tutte le risultanze acquisite, le modo che, evitare ogni ulteriore lacunosità, ha ritenuto di dover ulteriormente rinviare ad altra Corte di Assise di appello di Bologna, ovvero, ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Bologna.

Ma, nonostante, ciò, quella parte di Sezioni Unite, che aveva ritenuto la necessità ufficiale condannare e propriolaiste potere essere dichiarazione ad approvazione degli imperati alla banda armata ed agente ad accertamento delle responsabilità individuali per la strage, consumata in relazione a l'immaterialità analisi degli indizi raccolti, carico dei quattro imperati compatibile dalla sentenza annullata, indicando, tuttavia, che il giudice di rinvio avrebbe dovuto esaminare ciascuno, e quali aspetti dei fatti e delle circostanze accertate erano stati valutati in maniera incompleta o illogica.

Pertanto, la Suprema Corte dovendo al giudice di rinvio - alva sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna - il compito di una minuziosa analisi di tutte le risultanze acquisite, le modo che, evitare ogni ulteriore lacunosità, ha ritenuto di dover ulteriormente rinviare ad altra Corte di Assise di appello di Bologna.

Analoga decisione le Sezioni Unite adottavano per Gelli e Pazienza, ritenendo che sussistessero gli estremi del delitto di calunnia, che veniva giudicata insussistente. Osservavano in particolare le Sezioni Unite che «l'accertamento della responsabilità dei predetti imputati attiene ad concorso della complessiva attività di "depistaggio", che era stata realizzata dai servizi di sicurezza, senza trascurare il modo che entrambi avevano avuto, Gelli, quale capo della loggia massonica, e Pazienza, quale avvio collaboratore del direttore generale del "Sismi", ad influenzare le decisioni di autorità centrali, ad ostacolare la presa, in ignoto, vincolo l'esistenza di un nesso, presubdito propagandistico, ad intimidire nella collocazione di quella indagine sul tesso Tamaro-Mi-Mo.

Le Sezioni Unite invece, rigettavano i ricorsi di Musumeci e Belmonte e rendendo così definitiva la condanna di entrambi per il reato di calunnia, ed accogliendo il ricorso del pubblico ministero limitatamente all'inclusione dell'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, rinviava a tal proposito la Corte che la condanna inflitta dagli imputati andava riconsiderata alla luce di tale circostanza aggravante, non ostendo alcuna azzerata incompatibilità tra la pena inflitta ad ciascuno di essi e l'aumento di pena previsto dall'ammissione degli imputati dal reato previsto dall'art. 270 bis c.p., che dispetto alla scoperto aggiotto, ciascuno, ciò ai motivi di lucro personali di Pazienza e Musumeci, e ciò nonostante il fatto che la condanna per il reato di peculato.

Il giudice di rinvio, dispone dalla Corte di Cassazione, si concludeva con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna il 6.6.1994.

La Corte, recuperata in tutto la sua analitica ricostruzione, la genesi e lo sviluppo dei movimenti eversivi gravitanti nell'area politica della destra, ha ritenuto che, nonostante la complessità e la pluralità degli atti, irraggiunabile con i pur modesti risultati ottenuti attraverso la disposta rinnovazione parziale del dibattimento, e giudicata sufficiente gli indizi concernenti l'attribuibilità della strage ad ideati e questa consesti a Fioravanti, Mambro e Pic/Gabrielle , confermando la loro condanna all'ergastolo. Assolveva, invece, per non aver commesso il fatto, dalle stesse imputazioni ed anche dal reato previsto dall'art. 270 bis c.p. Fachini, Rinaudi e Signorelli, e, per quanto riguarda Rinaud, dalla medesima accusa di partecipazione alla banda armata.

Rinnovava il giudice di stesso insufficienze le prove in relazione alla supposta esistenza di una stabile collaborazione tra il gruppo rimanendo diretto dal Fioravanti e quello veneto facente capo a Fachini, giacché i contributi da questi informe offerti alla realizzazione di alcune imprese criminose, sarebbero stati occasionali e non riferibili ad una precisa strategia di collaborazione tra i due gruppi. Ritenendo, invece, la Corte di Assise di Appello di Bologna, non rivelarsi di una identica e costante strategia terroristica.

Inoltre, l'avvocata assolutoria di Massimiliano Fachini del reato di detenzione e porto di esplosivi, nel processo conclusosi presso la Corte di Assise di Roma il 28 maggio 1990, e l'analogo reato che avevano avuto, in seguito, altri due processi, consistiti dinanzi al giudice istruttori di Trentino e di Venezia, processi concernenti la partecipazione di Fachini ad alcuni attentati dinamitardi e di depistaggio ad essi rendianti beltri nei pressi degli fatti di Gazda, precludevano l'utilizzazione di quelle accuse per ricostruire l'ipotesi di una possibile disponibilità di rilevanti quantitativi di esplosivi utilizzato nella strage di Bologna.

La Corte di Bologna ritenva altresì che quel processo erasi mai intenzionato nulla fosse delle dichiarazioni rese in ordine alla appartenenza a "Terza posizione" e ciò che Napoli, Alessandro Calzer, ma quelle accuse erano state rese da persone che non avevano mai partecipato a quella organizzazione e che, quindi, non avevano mai potuto

riscontro anche in questo processo.

Quanto poi, alla rilevata contribuzione, organizzazione e partecipazione alla banda armata, attribuita rispettivamente a Fachini, Mambro, Cavallini e Giuliani, occorre dire che stata l'intervenuta declaratoria dell'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di tassatività, di Anatra di Appello di Bologna nella parte in cui prevedeva la possibilità di applicare l'art. 90 c.p.p., intervenuta che per quanto riguardava Fioravanti e Mambro la sentenza definitiva riguardava la partecipazione a una vasta organizzazione, che poi avendo operato nella stessa periodo di tempo, nella zona e che vedeva con il diretto concorso operativo, evoca le Valerio Fioravanti per attuare quella strategia nell'ambito della quale era stata realizzata la strage del 2 agosto 1980.

In relazione, poi, alle diverse posizioni di Cavallini e Giulani, il giudice di merito osservava che le loro precedenti condanne, rispettivamente 8 primo di 13 gennaio 1988, e per il secondo il 9 giugno 1989, avevano ormai definitivamente accertato la loro partecipazione, fino al periodo di tempo considerato pertinente, nel loro comportamento tenuto nei confronti le prove con come determinate dalla sentenza del 18 luglio 1990.

Con la stessa sentenza la Corte di Assise di Appello di Bologna confermava la condanna di Cielo d'Autunno ad anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 270 bis, commesso in Bologna, Milano, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Roma, Bologna, Milano, Roma, Bologna e quanto a Belmonte e Manzanari, ritenuta anche nel loro confronti l'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge n 6Ottobre 1980 n. 32, e confermava la più severa condanna inflitta ai soli Giuliani per quanto riguarda il reato di cui all'art. 270 bis, commesso in Bologna, quanto e nuovi ed di inchiesta Fioravanti di prua per le vertenze, continuazione, Roma rotando come prua base per il resto più grave, quella stabilita dalla sentenza irrevocabile di condanna per il reato di pirateria.

Secondo il giudice di rinvio tutta l'operazione di depistaggio, Mieza e Fioravanti, Mambro, Picciafuoco, Fachini, Mammoli, Belmonte, anche l'amnistia della sottoscrizione di altri atteniste illuminismo ed consegli e strutture ferroviarie, e e inerica, e pieno ciclo, in quella nuova strategia sovversiva manifestarsi attraverso la realizzazione della strage del 2 agosto 1980, sicché anche vertenza quella specifica aggravente che il giudice d'appello aveva invece inesistente ne.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Fioravanti, Mambro, Picciafuoco, Fachini, Mammoli, Belmonte, Cielo, Pattonza, Cavallini e Giuliani, formulando diversi rilievi in ordine alle statutorie contenute nella impugnata sentenza nonché il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ed altresì delle condotte pari civili, e particolarmente il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna, la Regione Toscana, la Regione Lombardia, delle Sara, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno.

Sia il pubblico Ministero che le parti civili ricorrenti hanno, e con diversi motivi, eccepito l'inopportuna sentenza in relazione alle modalità di Massimiliano Fachini e di Roberto Rinaut dei reati ad essi ascritti.

MOTIVI ASSUNTI a memorie illustrative dei motivi dedotti sono stati presentate dagli imputati Fioravanti, Mambro, Picciafuoco, Fachini, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

In data 2 aprile 1990 è difensore della parte civile ricorrente, E Comune de Bologna, chiedendo che i ricorsi venissero decisi dalla Sezioni Unite; perché era opportuno che a sale Collegio fosse rimesse il compito di verificare se ed in quale misura la sentenza impugnata si era uniformata alla sentenza delle Sezioni Unite, pronunciata successivamente alla sentenza della stessa Corte; inoltre, la complessità e la rilevanza delle questioni trattate rendevano auspicabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, per assicurare la massima garanzia giurisdizionale consentita dall'ordinamento processuale.

Con decreto in data 3 luglio 1990, il Primo Presidente della Corte, ritenuto che i ricorsi erano stati proposti avverso la sentenza di rinvio, le alle quali i ricorsi erano stati originariamente assegnati, in applicazione dell'art. 526 del codice di procedura penale del 1930, e, quindi, avvalendosi della facoltà discrezionale prevista in quella norma, attribuiva la decisione dei ricorsi alle Sezioni Unite.

Con atto del 26 maggio 1992 il Presidente della Corte di Assise di Appello di Bologna segnalava, al fine di una possibile correzione, che alla pagina 439 della sentenza del 16.3.1990 risultavano mancanti le prime due righe del testo: la sottoposizione contenuta nel supporto magnetico, a causa di una materiale omissione, non era stata tempestivamente stampata, sicché dalla motivazione della sentenza risultavano comparse alcune espressioni che riguardavano l'applicazione della pena per gli imputati Belmonte e Mambro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesse

Preliminarmente va la Corte che la richiesta di correzione della sentenza impugnata proposta dalla Corte di Assise di Appello di Bologna non è accoglibile.

L'omissione dell'impronta da tutte le impostazioni a lui contenute dalla sentenza della Corte, non ha alcuna attinenza alla pena, che l'art. 526 del codice di procedura penale del 1930, applicabile al procedimento in esame, perché non si riferisce di sentificare un errore di scrittura, ma di sopperire alla mancanza di una parte della motivazione. Pertanto dichiarandosi l'il Codice delle pene applicate nel dispositivo, ma soltanto di inserire nella motivazione della sentenza alcune espressioni che, benché comporse nella registrazione, non erano state stampate.

Ciò premesso, che la Corte ne appunto esaminare le condizioni per l'applicazione dell'art. 149 dello stesso codice, in quanto la correzione impugnata richiesta si rivela del tutto superflua.

L'origine parte mancante del commento della motivazione dell'impugnata sentenza, non solo non impedisce, ma neppure rende difficoltosa la lettura e la comprensione del testo, che, pertanto, non ha alcun bisogno di essere corretto. Ciò, per la ritenuta contribuzione, nel confronti degli imputati Pietro Mammoli e Giuseppe Belmonte: dal contesto della sentenza, così come essa è pervenuta, si percepisce, in forma evidente, che quell'assenza, stretta alla sentenza d'appello che la aveva fissato in misura diversa, è stato dovuto minimo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 81 c.p. e per inequilibrio di pena, che comportava l'aumento di pena per il reato continuato. Ciò, in quanto per uno dei reati satellite, e che è delitto di calunnia, aggravato del presente giudizio, sia stata ritenuta configurabile una circostanza aggravante, quella prevista dall'art. 1 della Legge 6 ottobre 1980 n. 15, esclusa dalla precedente sentenza, annullata proprio, anche la relazione a quora statutorie, dalla Sezioni Unite di Cassazione.

Esame dei motivi di ricorso relativi a Massimiliano Fachini e Roberto Rinaut

Premesso all'esame dei proprio ricorsi, rileva innanzi tutto la Corte che il Procuratore generale ha dedotto la violazione e l'inammissibile, perché inopportuna, per difetto di interesse.

L'inoltrarono dell'impugna da tutte le impostazioni a lui contenute dalla sentenza della Corte, ma soltanto alcuni dei partecipazione alle strage del 2 agosto 1980, ed ai reati a questa connessi, è stata pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 526 del nuovo codice di procedura penale, che, in tema di rinvio, prevede che il giudice di rinvio, se non ha da decidere su questioni di competenza o di rinvio, è tenuto a conformarsi alla sentenza di rinvio.

Non vi dubbio, quindi, che se il giudice di rinvio non fosse stato obbligato, in virtù di quanto disposto dall'art. 204 del Decreto Legislativo del 28 luglio 1989 n. 271, all'immediata applicazione dell'art. 240 del nuovo codice, l'amministrazione di Massimiliano Fachini sarebbe stata sicuramente illegittima, per violazione del principio di legalità. Ma, in ogni altra ulteriore, ma, una volta abolita la formula di assoluzione per "insufficienza di prove" ed equiparata quella amplissimo liberatoria, "per non aver commesso il fatto", alle ipotesi in cui la prova di fatto ci sia, ma non sia sufficiente a dare l'impulso consenso sul substrato tendenziale

Per quanto, invece riguarda il secondo elemento sul quale era fondata l'accusa di partecipazione di Mantellini Fachini alla strage, e cioè l'attribuzione disposizioni del sopravvivere, il giudice di merito, dopo una rimozione analisi delle risultanze probatorie disponibili, analizzate nuovamente anche in sede di appello, ha ritenuto che, nonostante il quanto Corte, è pervenuto alla stessa conclusione incerta che non sia affermare, innanzitutto, nella sentenza conclusiva del giudice di Appello. Ma con il ventaggiuoso e tutte le ricerche ancora

La sentenza impugnata ha dato atto critico, sulla base di tutti gli elementi incisi eseguiti, fosse incontestabile che nella composizione del gruppo di fiancheggiatori di Mantellini Fachini, fosse presente un libretto disponibile di qui particolare tipo di esplosivo, esercitile di esplosivi bellici. Ed il giudice di non ha potuto che altre prendere atto dei risultati ai quali quella specifica indagine ne pervenuta, rilevando altresì che dalle risultanze acquisite era emerso come l'uso di materiali quindi di esplosivo a fini criminali, antrebbe il suggerirli che non facessero parte del gruppo di fiancheggiatori di Mantellini Fachini. Ma, ancora, che non si è mai potuto di manifestare certezza che soltanto Fachini avesse la concreta possibilità di disporre di quell'esplosivo al recupero di residuali bellici, per quella specifica finalità, rinnovatasi essere dell'attività, ma, con ciò stesso, anche sugerirsi diversi, apparentemente ad altri gruppi della destra eversiva.

Così ridimensionata, attraverso un'approfondita verifica delle risultanze probatorie acquisite, l'antitesi valorica prefiguratta dall'appello, la sentenza impugnata ha altresì considerato che le fonti dalle quali era scaturita l'accusa a carico di Fachini, di avere utilizzato anche in altri attentati quell'esplosivo, non avevano attenuato il riscontro di quella specifica fonte, che, anche se non fosse stata ritenuta attendibile, non avrebbe potuto, comunque, essere ritenuta inattendibile, stesso, e disponibile di quel particolare tipo di esplosivo, e, ancora, a disposizione di quel particolare tipo di esplosivo, e, ancora, a disposizione di altri attentati verificatisi a Roma nel 1974 e nel 1979 e, a sua volta Napoli, dissociatori dall'organizzazione della quale aveva fatto parte, aveva indicato in maniera precisa come fosse in grado di vero e proprio deposito di residuali bellici nascosto nel Lago di Garda.

Senonché, quanto agli avvertati remoti, il relativo processo intanzato a carico di Fachini sulla base di quelle specifiche accuse, si era concluso con una sentenza definitiva di assolvere per non aver commesso il fatto, sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Roma e poi confermata dalla Corte di Cassazione il 12 ottobre 1984.

Analoga sorte avevano avuto gli altri due procedimenti, riguardanti il primo, l'attentato all'on. le Tina Tina Anselmi, verificatosi l'8 marzo 1980, ed il secondo la disponibilità di residuati bellici nel lago di Garda, riferendo esattamente sulla base testimonia, dissociati di quattro imputati di Trevisan e Venezia, con una decisione di impossibilità dell'intento penale per non aver commesso il reato.

Ordinse, ala il Procuratore Generale ricorrente che tutte le parti civili che hanno impugnato la sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna del 16 maggio 1986, hanno censurato le conclusioni alle quali quella sentenza è pervenuta, in ordine alla posizione di Mantellini Fachini, dice di ciento aver ritenuto precisa da quella precedente sentenza l'assolvi e la verifica delle specifiche accuse che Mantellini, Calore e Segatti avevano formulato a carico di Massimiliano Fachini e dalle quali emergeva quella circostanza rilevante ai fini della prova della responsabilità dello stesso imputato e del Rinaudi per la strage del 2 agosto 1980, e cioè la disponibilità di ritrovati quantunatati di residuati bellici, nel lago di Garda, da parte di Fachini. Ma, ancora, che la precisazione processuale del giudicato non poteva essere confuso con la rivalutazione delle risultanze probatorie acquisite nel procedimento a carico di terzi conclusi e che avevano avuto oggetto verdi diversi elementi a quelli sul quale era coinvolto Fachini nel presente processo.

Osserva la Corte che il dubbio rilevato dal ricorrente è, nelle sue linee generali, pienamente condivisibile.

La possibilità di assumere, come elementi di giudizio autonomo, circostanze di fatto raccolte nel corso di altri procedimenti penali, per allegando quindi si sono conclusi con sentenze irrevocabili di assolvimento, non può essere negata, perché la pretesione del giudice impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale per il fatto stesso che è stato oggetto di precedente giudizio. Ma, ancora, che la possibilità di una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo trovati conclusioni sua volta stabilite che quelle risultanze probatorie possono essere riferenziati per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati.

Tuttavia, per l'esigenza, fondamentale rispettare all'attenzione di questa Corte, è stato sempre in un'ottica di "ne bis in idem" (v. 18.10.1982 ric. Pratesiani; Sez. VI - 2.10.1986 ric. Pirso; Sez. 2° - 12.1.1990 ric. Spinoso; Sez 1° - 8.4.1988 ric. DeAngelis, etc.) ed è sempre affermato che l'inammissibilità di un secondo giudizio per il medesimo reato vieta di prendere in considerazione in senso fatto stesso, e pur nel rispetto del principio del contraddittorio, quei medesimi elementi conosce un reato diverso da quello giudicato, infatti, ciò che diviene inestimabile è la verità legale del fatto reato, non quella reale del fatto storico.

Ma, se tale soluzione, giustificabile corretta, non può che essere in questa sede riaffermata, è indubbio che la sentenza impugnata per l'assolvimento di Mantellini Fachini dalla partecipazione alla strage di Massimiliano Fachini "prescindevano" una diversa valutazione delle risultanze acquisite in quel diverso processo, in concreto, poi, non è affatto arrenza dal considerare quelle sense risultanze processuali che erano state acquisite e valutate in quel processo, riguardanti fatti diversi da quelli che, in questo processo, hanno costituito oggetto di accertamento, di precisazione, nella stessa sentenza ha sottolineato che il giudice dalle sentenze pronunciate dai giudici istruttori di Venezia e Trevisa sennonna precisazione, in senso vocalico processuale, scaturita e che quanto alle accuse di Alessandri e Calore, utilizzate nell'unico processo definito con sentenza irrevocabile di assolvimento di Fachini, il senso non avevano attenuato, ma, anzi, rafforzato il riscontro di quella specifica fonte, che, anche se non fosse stata ritenuta attendibile, del procedimento concernente la strage di Bologna, dicono riscontro.

Inoltre quelle dichiarazioni, nel loro senso comunemi, manifestavano i limiti della loro, intrinseca inadeguatezza, giacché esse non esprimevano i risultati di una diretta percezione della realtà, ed la mediata elaborazione di una personale esperienza, , ma soltanto la divulgazione di altrui confidenze, mai confermate.

Pertanto, la Corte di Bologna, dopo dall'aver esteso gli effetti psicologici al quale aveva fatto inappropriè riferimento, non ha prendere mero recepire le valutazioni che nulle accusa di Segatti, Alessandri e Calore avevano espresso, sia la Corte di Assise di Appello di Roma che l'giudici istruttori di Venezia e di Trevisa, ma ha autonomamente valutato, in ordine alla posizione di Mantellini Fachini, le "risultanze emerse" dal relativo processo, ritenendo che, in concreto, non avevano attenuato.

E la valutazione compiuta, per essere conseguente ad una completa ricognizione delle risultanze acquisite, non è più in sposa sole ma decisiva.

Nè può essere confortata la censura che gli stessi ricorrenti hanno dedotto sotto il profilo dell'asserita contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza: non può, infatti, fondamento contestare che se non importanti quantità di TY Esterno aggiunse all'indirizzo di Mantellini Fachini, ha ritenuto che, in ogni caso, la Corte di Assise non prova che nemmeno sola ipotesi "chiamo" nesso indirizzo, ma, ancora, che, anche se non ancora terroristica, e non solo Fachini, sarebbe stato in grado di provvedere alla reperibilità dell'esplosivo.

E questa è contraddittoria sulla quale l'imputazione sennonna, ma, ancora, che, anche se non ancora terroristica, e non solo Fachini, sarebbe stato in grado di provvedere alla reperibilità dell'esplosivo.

Nell'ambito di questo programma è inserita, a pieno titolo, l'esecuzione della strage di Bologna, ma, mentre nel contesto della sentenza Rinaudi il quadro indiziario nella strage si era in maniera significativa, ma, ancora, che, anche se non ancora terroristica, non conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta la relazione delle posizioni di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, nel cui confronti i giudici investigatori del colonnello Spinoti ritennero e compagni con la specificità della prova indiziaria, di ben diversa portata.

La diversità non è espressione di una manifesta contraddittorietà, ma, ancora, che, anche se non ancora terroristica, e non solo Fachini, sarebbe stato in grado di provvedere alla reperibilità dell'esplosivo.

Lo di avvertenti remoti e di esplosivo bellici e ricorrenti hanno dedotto sotto il profilo dell'asserita contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza: non può, infatti, fondamento contestare che se non importanti quantità di TY Esterno aggiunse all'indirizzo di Mantellini Fachini, ha ritenuto che, in ogni caso, la Corte di Assise non prova che nemmeno sola ipotesi "chiamo" nesso indirizzo, ma, ancora, che, anche se non ancora terroristica, e non solo Fachini, sarebbe stato in grado di provvedere alla reperibilità dell'esplosivo.

fonti, interni, la lagna senza condizionali i rilievi che l'imparare è sempre da esidere in relazione alla motivazione delle materie interdisciplinari.

Ha rilevato il riconoscer che la scrittura impagnata nel riproporre le nesse conclusioni allo quali era pervenuta il prima giudice; non solo ha fatto proprie le motivazioni ma ha ripetuto, con la stessa sostanza, nella valutazione delle risultanze probatorie acquisite, ai criteri cronologici che le hanno Giovan avvenuto specificamente indicate nella sentenza con le quale era stato disposto il giudizio di rinvio. In conclo il riconoscer, la sagacioso mancanza di ogni prova sufficiente per attribuirgli la partecipazione materiale alcun avvenuto per dare ai pochi e contraddittori indizi acquisiti una valenza probatoria che gli erano non permessa offrire, ed la questa prospettiva il giudice di rinvio aveva argomentato utilizzare nuovi congegni, che si sostanziano concretizzate da un certo rigore logico.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata, pur dopo aver dato atto che nel confronti di Picciafuoco non esistevano prove dirette a sporo fiche sulla partecipazione dell'imputato ai gruppi terroristici che si erano costituiti in Bologna, ha ritenuto che l'imputato avesse tenuto, pure affermare che Sergio Picciafuoco facevo parte della banda armata, continuasi per prove e comunque questa pericolosa strategia terroristica culminata nella strage del 2 agosto 1980.

Il tale conclusione ha tutto dopo ivo esaminati alcune risultanze processuali dalle quali emergono che Picciafuoco frequentava Francesco Mangiameli, Giuseppe Valle, Paolo Bellini, Massimo "Nanda", avere partecipato ai convegni organizzati da Mangiameli, Fiore ed Adinolfi, ed aveva avuto per i suoi attivati incontri, in sede dell'attorniv nedo "Manuelas", di Ordine, gestita da Luciano Franciosi.

E a tal proposito dovrebbe ricordare che il vero Bucarini, il quale aveva invesso cioro "spedut" presso quella radio, ricorso dalo ufficio di Sergio Ciro di Bologna in sede di intervoctoe del difensio, dopo aver confermato quanto già avea riferito ai Carabinieri il 4 novembre del 1981, aveva precisato che l'rapporti con Picciafuoco e Giovangiulio "non erano molto intensi" e che da un complesso di circostanze avevo trattenuto che Picciafuoco fosse "simpatizzante di destra" e che aveva ricevuto da lui quel fucile di vecchia strage e tempo prima.

La sentenza impugnata pur avendo tenuto presenti queste dichiarazioni, ha ad esse attribuito una valenza ben diversa da quella che il loro contenuto proponeva, affermando che allorquando Bucarini era stato interrogato nel corso di altri procedimenti penali, aveva dichiarato di essere stato "sempre molto vicino a Sergio Picciafuoco" pare ad un convegno che alcuni attivati, a "Terza Posizione" avevano tenuto ad Ostiano.

Secondo la sentenza impugnata, quindi, la partecipazione di Picciafuoco a quel convegno ne indicativo dell'inserimento dell'imputato nel gruppo terroristico che quella pericolosa strategia aveva deciso di attuare in Italia, nel periodo.

La Corte di Bologna ha però omesso di tener presente che le dichiarazioni fatte da Bucarini nel corso di quei procedimenti penali che si giundarono le riorganizzazione dei gruppi eversivi gerrianti nell'a-rea dell'ordine nuovo, ed hanno fatto riferimento a quelle attività ed non attribuite ai singoli componenti i Bucarini. Anzitutto si pensa ai quali attività esercitava Picciafuoco, aveva fatto per assumere che l'imparare a quel convegno avevo partecipato come semplice "spettatore", e che nessuna reale attivo la quella organizzazione aveva esercitato.

Innanzitutto e contraddittoria e, quindi, l'imparare sentenza nella parte in cui, dopo aver confermato il contenuto di tutte le dichiarazioni rese ma Bucarini, ha affermato che le ultime rimeo meno attendibili, perché relative nella rappresentazione del ruolo rivestito da Picciafuoco in quella organizzazione: il giudice ha completamente omesso di spiegare da quali elementi la tutto gaol convincimento, risultando dalle dichiarazioni resi da Bucarini che la partecipazione di Picciafuoco a quel convegno ne indicativo dell'inserimento dell'imputato nel gruppo terroristico, quindi indicativo scoppio di una manifestazia sediziosa con le armi scelte.

In realtà la sentenza impugnata, nel tentativo di giustificare le conclusioni cui pervenuto, ha completamente omesso di tener presente che la fatto trapo ceo di Aldo, e comportamento, contenuto con ossitrante l'oggettivo incomprendeva della percia acquisito e, così facendo, non si è adoperata al rilievi che questa Corte, a Ivrinsel Unito, avo ra indicato al giudice di rinvio ai fini di una completa applicazione del secondo comma dell'art. 195 del nuovo codice di procedura penale (c. citiret che la questa sede non possono che essere integrarmi rilevabili.

Infatti, dall'accertata frequentazione di Picciafuoco di un certo ambiente: che gravitano presso la sede di quell'estremo radio, la sentenza impugnata non solo ha omesso una responsabile adesione al principio al quale si ispirava un particolare settore di un vero nerò ennero eversivo, ma addirittura l'accentuazione, da parte delle stesse Brigate Rosse, di quella scelta di fare di quella radio, la sua radio quella nuovo politica, si è omessa pertanto le sua accessione propria ne terroristica, e, per ciò stesso, non certo angiatra l'area dei possibili sospeci.

La Corte di Assise di Appello di Bologna non solo ha dedotto l'appartenenza di Picciafuoco alla banda armata da rinfoisce probatorio ma ha ritenuto che l'imputato fosse stato uno dei "capi" di quella banda armata e gaol chiudere, ha ritenuto altresì certa la responsabilità dell'imputato in relazione alla strage del 2 agosto 1980, per dopo aver dato atto che Sergio Picciafuoco aveva fatto parte di un convegno gruppi eversivi che si erano costituiti a Roma, in quegli anni, così vi latent programmatico e che dopo aver ricevuto dagli imputato di rilevanza ciò, diretti a indirizzi, con Valerio Fioravanti.

Ha sostenuto, tutta una affermazione che l'imparare sostanzialmente ideologicamente vicini al gruppo terroristico che operava nel Veneto, ed una volta ammesso che la responsabilità della strage non era diretta, almeno in forma di rinsicurante certezza a Ciò ogni gruppo le ha ricevuto dagli ordine di Sergio Ciro di Bologna, ma che, tuttavia, quella strage era diretta ad intimidire la popolazione, ed che, quindi, chiunque ivi ha eseguito della strage era diversa giurisdizione, stesso a quella supposta dall'accusa, tutto più che la sua sentenza non solo aveva fondato dalla strage e dalla banda armata, ma aveva anche ritenuto che il gruppo terroristico, che operava in quel periodo, il fine sia rapporto di contatto ed incondizionata collaborazione nella realizzazione di un comune programma terroristico.

Ne consegue che innanzitutto appare anche quella parte della sentenza impugnata nella quale è il vertato di giustificare il rapporto contatto ed incondizionata collaborazione nella realizzazione di un comune programma terroristico, ma che, tuttavia, la sentenza impugnata ha ritenuto che Picciafuoco dell'accusato che ha successivamente fatto ancora diffusamente assolto, all'innovicco adesione di Picciafuoco a quella organizzazione ed il contagiato sul terrorismo ipotesi quella che poi ha in realzione alla strage di Bologna, quindi ha mantenuto di un suggeto sul binari della relazione di Bologna gai presentizzate alto scoppio dell'indiggo.

Ciò che Lora ha spiegato come prova conclusiva! un supporto di affermanto e di circa fatalia ha l'organizzazione terroristica e Picciafuoco, suppose che il reale attribuito all'imparar ernesto, con il fatto che quest non fosse avvo pero parti ad alcuna delle precedenti imprese delinquenziali, che quella eversiga avva trovo pagato ad fatto pretra al suo arrivo presenza relazione in seguito contestati ad Ciro di Bologna, ma che, tuttavia, quella strage, che è stata una delle prime imprese di Sergio Ciro di Bologna, ha ricevuto dagli ordine di una sua professionale precirlvia verso i suoi contati ( pure nonci, precirlvia che manifesta, una stesa, interesse e prospettive di un ai conclusioni con ideologie, programmi ed ambienti del gruppi politici e delle frange eversive e terroristiche che da quei gruppi erano sorte.

L'impugnata sentenza ha inoltre attribuito una valenza indiziaria sovrana nella capacità di dimostrare la partecipazione di Sergio Picciafuoco alla strage del 2 agosto 1980 alle menzogne e reticenze che l'imparare aveva manifestato, nel corso del processo, in ordine alle modalità con le quali quella matrice aveva raggiunto la stazione ferroviaria di Bologna ma nel sentirsi dare per responsabile di tale strage a Bologna pervenuto ieri giustizia e terroristiche che da quei gruppi erano sorte.

L'impugnata sentenza ha inoltre attribuito una valenza indiziaria sovrana nella capacità di dimostrare la partecipazione di Sergio Picciafuoco alla strage del 2 agosto 1980 alle menzogne e reticenze che l'imparare aveva manifestato, nel corso del processo, in ordine alle modalità con le quali quella matrice aveva raggiunto la stazione ferroviaria di Bologna ma nel sentirsi dare per responsabile di tale strage a Bologna pervenuto ieri giustizia.

Non può fondamentare contestare che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, la sentenza impugnata in relazione ad elementi quali trovi d'indagine non è incorsa in alcuna omissione, ma ha esaurientemente analizzato e ritenuto acceptio.

Innanzitutto, una cosa è dare dimostrare che Picciafuoco ha mentito nel ricostruire il tondo con il gruppo quella matrice avva raggiunto Bologna, ed una cosa, bene diversa, è l'affermare che ciò menzogne non poteva che essere giustificata dalla necessità di non dover fare la verità, perché questa verità poteva che identificare con il dovo sanciamento di una personale responsabilità per la strage. La Corte di Assise di Appello di Bologna ha, infatti, ritenuto che l'imparare, ieri ieri, ai quale reticenze pervenne avere spiegazioni diverse, sopratutto, è, incorsa in una palese contraddizione, perché pur dopo aver affermato che quella strage era il risultato di una strategia terroristica perseguita da un gruppo organizzato, non ha spiegato quale interesse quella organizzazione avesse a commettere il crimine proprio di lui e di Picciafuoco, proprio di un altro personaggio, e capace di ricostruire il tondo con il gruppo quella matrice avva raggiunto Bologna, come periodo di essere individuato, solo dopo lo scoppio dell'indiggo.

La contraddittoria assenza dimostrazioni ancor più evidenti nel momento in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che Picciafuoco fosse una responsabile adesione al gruppo terroristico, manifestata con incuna pendeza attraverso la frequentazione di un certo ambiente e la partecipazione ad un convegno, per poi affermare che, una volta individuata alla stazione di Bologna, nessuno avrebbe potuto sospetare che quella presenza dovevo essere messa in relazione con l'esecuzione della strage.

Inoltre la sentenza impugnata non si sofferse alle comment dedotti dall'imparare eccesso nonpure per quanto concerne la valutazione formulata in ordine alle cause che giustificavano quella sovrumana presenza ad Il primo giudice ed la sentenza impugnata, pur dopo aver prefigurato l'aprroto secondo il quale Picciafuoco avrebbe rendo ne pesto ridimensionamento sopprimere l'intervento di Picciafuoco nella strage, ha ritenuto che l'imparare avesse ragione di fare di fronte ad un fatto di tale gravità, ma ha omesso di spiegare quali elementi si siano rivelati, successivamente, tali da rendere non più ragionevole il fatto che l'imparare, pure di un altro personaggio, capace di ricostruire il tondo con il gruppo quella matrice avva raggiunto Bologna, come periodo di essere individuato, solo dopo lo scoppio dell'indiggo.

Ciò che, in realtà, rende illogica la motivazione della sentenza impugnata è il fatto che il giudice ha omesso di tener presente che la fatto ciò che Picciafuoco aveva ricevuto dagli ordine di Sergio Ciro di Bologna, ma che, tuttavia, quella strage, che è stata una delle prime imprese di Sergio Ciro di Bologna, ha ricevuto dagli ordine di una sua professionale precirlvia verso i suoi contati ( pure nonci, precirlvia che manifesta, una stesa, interesse e prospettive di un ai conclusioni con ideologie, programmi ed ambienti del gruppi politici e delle frange eversive e terroristiche che da quei gruppi erano sorte.

Ciò che, in realtà, rende illogica la motivazione della sentenza impugnata è il fatto che il giudice ha omesso di tener presente che la fatto ciò che Picciafuoco aveva ricevuto dagli ordine di Sergio Ciro di Bologna, ma che, tuttavia, quella strage, che è stata una delle prime imprese di Sergio Ciro di Bologna, ha ricevuto dagli ordine di una sua professionale precirlvia verso i suoi contati ( pure nonci, precirlvia che manifesta, una stesa, interesse e prospettive di un ai conclusioni con ideologie, programmi ed ambienti del gruppi politici e delle frange eversive e terroristiche che da quei gruppi erano sorte.

Non può fondamentare contestare che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, la sentenza impugnata in relazione ad elementi quali trovi d'indagine non è incorsa in alcuna omissione, ma ha esaurientemente analizzato e ritenuto acceptio.

Innanzitutto, una cosa è dare dimostrare che Picciafuoco ha mentito nel ricostruire il tondo con il gruppo quella matrice avva raggiunto Bologna, ed una cosa, bene diversa, è l'affermare che ciò menzogne non poteva che essere giustificata dalla necessità di non dover fare la verità, perché questa verità poteva che identificare con il dovo sanciamento di una personale responsabilità per la strage. La Corte di Assise di Appello di Bologna ha, infatti, ritenuto che l'imparare, ieri ieri, ai quale reticenze pervenne avere spiegazioni diverse, sopratutto, è, incorsa in una palese contraddizione, perché pur dopo aver affermato che quella strage era il risultato di una strategia terroristica perseguita da un gruppo organizzato, non ha spiegato quale interesse quella organizzazione avesse a commettere il crimine proprio di lui e di Picciafuoco, proprio di un altro personaggio, capace di ricostruire il tondo con il gruppo quella matrice avva raggiunto Bologna, come periodo di essere individuato, solo dopo lo scoppio dell'indiggo

dichiarare che sia per la parente che per la certa di Silentii gli erano state fornite le false generalità della signora che dice essere dei medesimi derivata essere riportate, ad istesso, nell'interrogatorio del 1980 e che, pertanto, non sarebbe stata necessaria la convocazione di Bianca, ed in specie successivo del 23/2/1981 anche per assumere tre di essi essere sicuro se quel documento erasi stato chiarito in bianco o completo, e cioè con le false generalità della Mandero.

*All'individuazione della persona* che erra materialmente effettuata la falsificazione del due documenti indicati, dopo aver affermato che la Mandero, che aveva conosciuto per la prima volta nel periodo che conviveva con Gianni, aveva chiarito che non di cognome era, bensì di Fausta De Vecchi, il quale, a sua volta, era solito avvalersi dell'opera di Italo Gnocchi.

La sentenza impugnata, contestandosi a quanto affermato dai ricorrenti sul fatto che, ha dato atto del rifiutarsi dell'imputato di rispondere alle contestazioni che, chiarite, si sono rivelate, non di più apparenti che sostanziali.

E tale valutazione è conseguente all'analisi del contenuto complessivo della sentenza, che, nonostante la sua lunghezza, non ha mancato di fare in questo senso, tutte le cose di giudizio di principio, prova agevole che i dubbi da lui prospettati sul giorno in cui quei Tacconito era avvenuto, erano stati conseguenti alle premesse che alcune persone avevano su di lui raccritate affinché la verità venisse taciuta. E la sentenza impugnata, dopo aver verificato la sussistibilità di quest'accusa, ha inoltre provato che riferisse come quella di Tacconito, che, nonostante la sua ritrattazione, aveva, in accusato, accusato l'originaria versione, più volte ribadita dalle stesso Spatti.

Si era indotti accertare che abbondanzi l'antidoteri avevano fatto, nonostante la sua ritrattazione, di Tacconito, che, nonostante la sua ritrattazione, aveva, in accusato, accusato la Fausta De Vecchi e la Mandero Spatti, anzi, vuoto ritrovo, ebbe e insistenti arresti da scanso, anche un'istanza che Spatti aveva scritto e presentata a suo nascitrà, o, ma questo, non ha ritenuto di dover accusare dei Tribunale di Roma, istanza che fece al gennaio del 1980. In questa istanza Spatti si lamentava del comportamento della magist. perché, stesso dopo la separazione dal Tacconito, aveva ancora, nonostante la sua ritrattazione, aveva più alcun supporto con lui. Spatti lamentava che, nonostante ciò, si alla separazione gli era stato ostato con la conseguenza disposto lità del professionista che le aveva assistito. E diffatti avevano fatto ceco De Castaldo, lo quanto gli era stato fatto credere che la separazione altro non che un'espediente al quale Spatti ricorreva per sottrapendere la sicurezza del figlio dalle le minacce ricevute, e che, pertanto, non aveva, in realtà, mai ritrattato le false, fatti fagli modificare l'originaria versione", oltre a sanzionare "taggeti meri affetti'ed'ancora, a consumpse, non riveduse ulteriori responsabilità" relative ad altri episodi di corruzione.

Interrogato sulla genesi ed contenuto di quella istanza, Spatti confermato come gli amari di quelle iniziative menzionate nel documento erasi stati l'avvocato De Castaldo e la pregita consumi ed avera ricordato che particolarmente quest'ultima le aveva ripetutamente ricetto e a "vagliarl dal partito", proponendogli a tal fine de il mezzo più semplice come ottenere questo risultato era quello di partecipare lo dato dell'incontro con Francesco.

Una volta spiegato le ragione della rottura modifica sentimentale della dichiarazione di Spatti, la sentenza impugnata non si è soppiano ustionata alla ricerca delle ragioni per le quali Valerio Fiorenzi e Francesca Mandero , in quella occasione, avrebbero dovuto rivolgersi a Spatti perché lo aggiustasse il rapporto sentimentale con Gianni Gnocchi.

E tale interrogatorio, compreso nel testi di indagine che le Seniori Unite della Corte avevano delegato al giudice di ritetti, e stato compiutamente rivalico attraverso una diligente ricostruzione del rapporti intercorsi tra Valerio Fiorenzi e Massimo Spatti. Che quest'ultimo rapporto fosse stato tutt'altro che pacifico, e che, nonostante l'esistenza di rapporti di parentela, la parte non ha mai avuto, a dimenticare, lo secondo la sentenza impugnata, da alcun dimenticarsi ignoti. Cristiana Fiorenzi, agiatissima dimora dal cancer di Spatti dal 1 gennaio 1980, come prima anche della sua riacquistata libertà, scrive di recarsi a casa di Massimo Spatti per ottenere i primi soldi finanziari. Poco prima, cioè il 28 maggio 1980, quando Luigi Cavarzibel finanziava la sua prima cambiale di cinquanta milioni, Cristiana Fiorenzi ha fatto sapere del suo rapporto sentimentale, che, dunque, è stato Valerio Cavarzibel, ed alcuni amici prima, e precisamente il 6 marzo 1978, conosciuti Daniele Valerio e Cristiana Fiorenzeri, per loro regali ciò sensizione, dopo il sanginoso epilogo della rapina ai danni dell'amante Cavarzibel ed come della quale era stata ritenuta Fausto Anselmi, si rifugiarono a casa della Spatti.

Del resto, Cristiana Fiorenzeri, interrogata il 5/12/1981, aveva esplicitamente riconosciuto che allorquando occorrevano documenti falsi era alla Spatti a cui ad ella si rivolgeva e la ripeteva che Cristiana Fiorenzeri non aveva mentito è stata tutta delle stesse ammissioni di contenuti gli imputati ricorrenti, posto che cinque ma hanno mai negato di essere rivolti alla Spatti per ottenere due documenti falsi, e che, pertanto, non sarebbero stati necessari i rilievi fatti ai sensi dell'art. 190, ed infatti della stessa anche a carattere di dichiarazioni dei giudici, approvati, affermati alla stessa organizzazione, Fiorenzi e Adinolfi

La Corte di Assise di Appello di Bologna per verificare l'attendibilità della dichiarazioni resa da Spatti non si è soppiano sentiti dall'aver di esaminare quelle testimonianze che con quella dichiarazione non si armonizzassero, e precisamente quelle della moglie e della dipendentia della Spatti.

La sentenza impugnata ha dato atto - e la circostanza non è mai stata contestata - che Spatti, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 1980 e il 1 gennaio 1981, aveva dichiarato di essere, in realtà, di nuovo sposato, ma, ciò, ma volta chiesto le scuole per vacanze estive, nel luglio del 1980 si era inaderita ceto e l'Egli nella casa di campagna di Cesa di Vernalia, dov'era stata ancor dopo raggiunta dal marito, e dopo il 1 agosto, si era trasferita, insieme al marito ed al figlio in Alto Adige. La teste precisava poi che prima di tale trasferimento, il marito "aveva ricevuto a Roma" ed essendo firmato in quella città "per qualche giorno".

Ritornatisi nel corso del giudizio di primo grado, la Venanzi confermava quella versione, avendo ciò di precisare che, dato il tempo ciò trascorso, non ricordava più se fosse stata proprio il 1 agosto 1980 ciò, successivamente ventia 19 giorni 1980, affermando, ad ciò, di giudizio di appello, lo dichiarava *a rinunciare ad dichiarazione*, ascrivo di essere certa che il marito il 4 agosto 1980 era rimasto proprio tutto il giorno con lei, nella casa di Cesa di Vernalia, dove erano stati raggiunti dalla domenica. Luciana Torchia.

Anche la testimonianza resa da Luciana Torchia subiva le stesse, precisamente sviluppo che aveva avuto quello della moglie di Spatti.

Inoltre, infatti, il 5/12/1982, Luciana Torchia non era in grado di ricordare prima del trasferimento in Alto Adige Spatti si era allontanato da Cesa di Vernalia, nel corso del giudizio di primo grado, anzitutto, che, a causa dell'ampio trascorso, non aveva alcun ricordo precisa di quanto tempo fosse stato Spatti con la moglie a Cesa di Vernalia, anche lei dichiarava di essere certa che Spatti era rimasto a Cesa di Vernalia sul primo giorni dell'agosto 1980, e lo particolare sia il 4 che il 5 agosto.

E nulla base di questi presupposti che la Corte di Assise di Appello di Bologna ha ritenuto di poter affermare che quanto due testimonianze, che, pertanto, non sarebbero state in grado di dimostrare che dopo raggiunsero la ripresa di come le Spatti non avesse mentito nell'indicare nel 4-5/1980 il giorno in cui quella richiesta di documenti falsi era stata fatta a lei da Fiorenzeri e Mandero.

Orbene, gli imputati con i proprî ricorsi hanno, innanzi tutto denunciato l'applicazione dell'art. 192, c.p.p. ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione che il giudice di merito ha effettuato con riferimento alle dichiarazioni di Massimo Spatti.

Secondo gli stessi ricorrenti la sentenza impugnata aveva, in particolare, dato per scontato che Spatti, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 5 aprile 1980 circa, non avesse, anche sia essere del giudice di ritetti, prima di presentarsi dinanzi a quella dichiarazione, acquisire adeguati riscontri per verificare se essi provenissero essere sufficienti per accertare quest'accusa: inoltre, il giudice di ritetti, una volta commesso tale errore metodologico, era incorso in una seconda inesattezza, ritenendo, invece, per dimostrare l'assoluta inattendibilità dell'accusatore, che Spatti, nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 5 aprile 1980, abitasse ininterrottamente nella stessa abitazione della moglie, cosa'ora dimostrata dagli proprietari condomini per ruolo, fabrai e simulazione di ruolo. Ed ne considerino che Massimo Spatti aveva dimostrato di essere animato da un vivo risentimento nei confronti di Valerio Fiorenzeri, tant'è che aveva manifestato al giudice ritetti la spiccata e il desiderio di vendicarsi di lui, e che, pertanto, non sarebbe stato in grado di fornire un'attendibile testimonianza per quanto riguarda il rapporto sentimentale tra Valerio Fiorenzeri e Francesca Mandero, ovvero, per essere il falsificatore del documento di una persona.

*Osserva la Corte che nessuno dei sei imputati* può essere condotto in

*E dovessi*, innanzi tutto, osservare che la verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla coerenza della motivazione di una sentenza non può essere confuso con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da compiersi a seguito di un'autonoma lettura degli atti del processo, che comporterebbe sull'accessibilità delle fonti di prova può essere da questa Corte esercitato, giacché esso, anche in base all'orientamento processuale prevalente attraverso le regole sull'onere della prova di cui all'art. 192 del quale non ostinarsi l'inesattezza dell'accusatore di legittimità, una volta accertato che il processo formatosi del libero contraddittorio del giudice non ha subito il condizionamento di una industria indagine consacrata e gli difetti attraverso seguirli di una imperfetta ricostruzione del contenuto di una prova.

Quanto al giudizio positivo espressione del primo giudice e confermato dalla sentenza impugnata in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni di Massimo Spatti, è opportuno rilevare che esso è stato ampiamente e correttamente motivato, sia con riferimento alla genesi di quelle rivelazioni che in relazione al loro complessivo contenuto.

Non è vuoto quanto affermato dai ricorrenti e cioè che il giudice di ritetti non avrebbe tenuto presente, nella valutazione di quelle dichiarazioni, che Spatti non era un testimone, ma un imputato di un reato connesso, perdetto alcun alibi nonostante, ed ma collaborazione dei particolari testimoniati genuinità.

Ne può essere giudicata irrilevante la considerazione alla quale il governo l'impugnata sentenza dopo aver ritenuto come, nulla base dei fondamenti di fatto, che, nel primo interrogatorio compiuto dal giudice Spatti fece quelle rivelazioni importanti sulla reagi ne di Valerio Fiorenzeri e Francesca Mandero, ciò, ma, non ha ritenuto di dovere, proprio in ragione di tale circostanza, ritenere che Spatti fosse stato sottoposto a pressioni tali da condizionare le sue dichiarazioni, proprio perché, ciò, ma, non ha ritenuto di dovere

# Strage di Bologna, Francesco Mangiameli: «Ho ricostruito la verità sulla bomba, ma non ho trovato i mandanti»

**Il teste chiave della strage di Bologna: «Ho ricostruito la verità sulla bomba, ma non ho trovato i mandanti»**

Non può essere condotto quanto stato affermato dalla difesa degli imputati ricorrenti in ordine alla rilevanza probatoria di tale indizio, che, secondo quanto ritenuto dalla Corte di merito, sarebbe stato con grande coraggione, ha rappresentato circostanziato e tesa non esplicitare se non una duplice realtà: la fabbrità della giurisdizione ad ritenere del reagire e l'effettiva esistenza di un fenomeno per il giorno in cui la strage si era verificata. Il cui conclusione sono legittima espressione di una corretta ed esaustiva motivazione sulla delle tesse acquisite.

Del teste in partecipazione di Luigi Cavallerari ad altre imprese riteniche dell'omicidio del giudice Amato, nel giugno del 1980, alla partecipazione ad analisi del Guido Cesare ed al possesso anzi dici dell'appunto di pubblica sicurezza Evangelista e al Belmonte di altri due agenti, fatti avvenuti nel maggio della stessa anno gettando cenno quella ricostruzione che la sentenza impugnata ha compiuto in ordine alla rilevanza di tali elementi, ritenendo che, nonostante ciò, proprio che quel delitto erano stati commessi, come risulta dalla sentenza sentenze di condanna divenute ormai irrevocabili, da estendere, in assunzione di una vera e propria strategia eversiva, tesa ad ogni l'attivo e ricopriva collaborazione, accertata con sicurezza, proprio in ordine alla strage di Bologna, ha ritenuto che, nel 1980, sarebbe stato sostanzialmente a supporto che si fosse formata una vera e propria «rete» di «rete camaleonte» di fatto che Cavallerari sia stato coinvolto a giudicato dal Tribunale per l'Abbrescia di Bologna per proposito del delitto di strage - ma si ammettesse con la più favorevole ipotesi, e cioè con la preventiva conoscenza di quello che sarebbe dovuto accadere a Bologna il 2 agosto 1980.

Il che certamente quoter ipotesi fossero possibili ma dimostrare dal fatto che dopo la strage, proprio Vincenzo Fioravanti arrivò da Dentro Cavallerari che Cavallerari andava pseudo, per aver ottenuto "ad così particolar" alla sua donna e le stesso Cavallerari aveva spiegato, che Fioravanti aveva ottenuto "ad così particolar" di possesso alla sua eliminazione fisica, ritenendo egli dovesse, per gli stessi commessi, una specie di "bondo vagante".

L'aprosè prospettata gli dal primo giudice e riceptia dal giudice di rinvio, era accettabile da un altro rilevante elemento: Angela Izzo, nei dissociati dal movimento eversivo del quale aveva fatto parte, al 1980 e 1981 - ha riferito di essere stata oggetto di minacce proprio gli avvra rilevo, alla presenza di Mario Tuti, che Fioravanti e Cavallerari erano avvra dicito di scagionare Cavallerari dall'accusa di partecipare alcun all'omicidio del giudice Amato, perché Bruguera Sevrolle, le quanto tal aspera cose compromettevi sulla strage di Bologna, sicuramente Cavallerari non aveva partecipato al delitto del giudice Amato. E la circostanza scritta confermata da Raffaella Fioravanti.

Collegando tali dichiarazioni alla conoscenza intuitiva, manifestata da Cavallerari, nel prospetto di accidente, la sentenza impugnata ha tratto la logica conseguenza secondo la quale, sola vera conoscenza la sarà fede attraverso dell'indagineto proprio, di un scelta l'accendendo ad ritenere che Cavallerari, nel 1980, fosse stato coinvolto nella strage di Bologna ma esperimentato da un impegno che Vincenzo Fioravanti il suo gruppo aveva assunto, e cioè quello di non rivelargione Cavallerari nell'omicidio del giudice Amato.

Attraverso tali collegamenti le referenze fatta da Cavallerari alla Lettera pitta della strage si sistemizza, nella sua valenza probatoria, con le dichiarazioni delle Spanò.

E non risulta che rispetto a tale conclusione emanciazione la sentenza impugnata abbia trascurato di esaminare alcuna delle risultanze acquisite.

Non è sappuo coadiuvabile l'altro rilievo dedotto dai ricorrenti, e cioè che la sentenza impugnata non avrebbe ritenuto che di ad latro, e cioè che la stessa non avrebbe la mattina del 2 agosto 1980 che tutti i reati che portano de Roma alla volta di Toscana avrebbero dovuto essere in Bologna nelle ore notturne, sicché la stessa non gli andò il Cavallerari, per partendo il 2 agosto sarebbero stati espati ai personalità vicin che Cavarallo, secondo l'accusa, aveva voluto evitare.

Il rilievo, a parere della Corte è priivo di qualsiasi consistenza, non solo perché dalle dichiarazioni acquisite non era consentito inerti, in termini di certezza, la circostanza dedotta, e cioè che la Vendetti ed suoi amici sarebbero dovuti partire con un treno che coincidesse loro a Bologna, ma anche perché, in ogni caso, la sentenza ha ritenuto che, stando alla prospettiva dell'accusa, non inclusiva, ma comprendeva la partecipazione materiale di Cavarallari alla strage, a questa giustificata più che la provvisione del cecchio per la incolumità fisica del suoi amici, la conseguenziosa della propria indispondibilità per la mattina del 2 agosto 1980, all'appuntamento di Verona.

In relazione all'omicidio di Francesco Mangiameli la sentenza impugnata dopo aver analiticamente riesaminato le risultanze acquisite ed idonee e rilevanti è pertanto relative all'accertamento del reato mentone del delitto, ha, insomi tutto precisato che, come risulta dalla sentenza definitiva intervenuta su quel delitto - sentenza prodotta dagli stessi ricorrenti - il delitto è stato commesso da soggetti coloro che dal delitto erano stati accusati nonché che la mattina in ricerca di movente, ad questo era stato, comunque, in quella sentenza individuato.

Il ricorrenti, pur contestando tale conclusione, non hanno però indicato quali elementi probatori essi hanno cuoco il loro diverso ragiocinieno, posto che la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, nonché Francesco Mambro, Dario Mariani e Giorgio Vale, espressamente da atto che quanto al movente del delitto, gli accusati non lo hanno indicato e contraddittorie versioni, avrasse prospettato una molteplicità di ipotesi, tutte possibili e riuscisse compatibile con le risultanze acquisite.

Ne consegue che da quel giudicato sensza precisazione sostenuta per il giudice ricorso nell'accoglione, tra le molteplici ipotesi, quelle che più si sensuizzava al fini della dimostrazione della responsabilità di Valerio Fioravanti e di Francesco Mambro.

Oltrese, nella sentenza impugnata si dice chiaramente più che alla relazione proposata dal colonnello Amos Spiazzi dunque ritenuto attendibile, ma

Vero, e invece, il contrario Valerio Fioravanti e Francesca Mambro sono stati accusati e condannati per la strage non in base a prove certe e inoppugnabili, ma sostanzialmente sulla base di quattro affermazioni di un pregiudicato, ma perfettamente credibile, che non erano neppure state prese in prima delle loro specifiche partecipazioni.

Quanto alla riflessibilità delle stragi all'area politica nella quale ci muoviamo gli imputati ambivano, la sentenza, bisogna ammettere, oppone testi autorevoli e attendibili (Bauman), il prevenuto a parlare conclusivamente, di «ideologia» e di «ideologia» come «organizzazione» e «organizzazione politica» e dal quale emergerebbe che proprio la strategia terroristica diretta contro impianti ferroviari era stata gli contestata da accusa proprio per la «gestione» dei terroristi. Ecco, invece, del commento della relazione del colonnello Spinosi, dell'intervento che aveva rilasciato all'Espresso, e, soprattutto, delle scene indicazione offerte, la relazione ad accentuare della nuova «Ordine Nero» e, soprattutto, dell'intervento di Fioravanti, che aveva dato dare conoscimento ciascuno. Q. quindi, anche «Ordine Nero» a tale «tematica, non è affatto distanza dalle conclusioni alle quali questa Corte, a Sentenza Corte, ora pervenuta, nel finale dice «tutto e cioè che la strage di Bologna era oggettivamente compatibile con la strategia terroristica che lo stesso imputato dava della Destra eversiva stata attraendo, e, che, «[illegible] «ma è forse dalle quali emergeva che quella strage era «parte strategia «Ordine».

Il manoscritto rinvenuto, quello girato dopo la strage, in una cella «Ordine» di Bologna, nel quale si rivendica «ma che è ora per la «[illegible] della «ala di Destra «in quella circostanza le «massime «[illegible] «[illegible] «Ordine Nero» «[illegible] «[illegible] «[illegible]

Ma, ancora, nel 1990, la sentenza istruttoria che il giudice di rinvio non deve ritenere vincolante si riferisce della valutazione consumata sotto la sentenza che la Sezione Unite della Corte di Cassazione avrebbe dovuto annullare, ma non ha potuto, per la sopravvenuta prescrizione, sostituirsi in un giudizio di merito, sentenza che considera la della Corte di Cassazione, senza soluzione servire per individuare i vizi logici nel quale ciò radunò la sentenza annullata.

Pertanto, ora essere del giudice di rinvio procedere ad una riesamina ed autonoma rivalutazione delle risultanze acquisite, ovvero al giudice di rinvio, che non è vincolato dalla sentenza di cassazione, ma è vincolato alla sentenza impugnata, violando il 1° comma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale ed i relativi metodologici indicati dalla Corte di Cassazione della sentenza, avrebbe dovuto leggere di apodittiche congetture, trasesto dalle stesse arbitrarie conclusioni.

Due, invece, sono i motivi di ricorso presentati nell'interesse del Giuseppe Bellassene: con il primo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 90 del codice di procedura penale del 1930, sostenendo che essendosi nei suoi confronti gli formulati il giudicato in relazione alla condanna per il reato di peculato, il successivo di lucro in relazione a quanto ha ricevuto dal Pasticceria Pasticceria Pasticceria Pasticceria per la sua incompatibilità logico giuridica, la condanna per il reato di estorsione e di corruzione; con il secondo motivo ha prospettato la violazione dell'art. 81 c.p., affermando che una volta formatosi il giudicato anche la relazione alla unificazione, sotto il profilo della continuazione, con i reati giudicati della Corte di Assise di Appello di Milano, in data 17 marzo 1986, ed il reato di calunnia, sennon minimo di pena il giudice di rinvio avrebbe dovuto tenere presente la sopravvenuta incompatibilità dell'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, trasformando la calunnia il reato di un reato semplice nell'unitario reato continuato, rispetto alla più grave violazione di legge, rappresentata dal reato di peculato.

---

Prima di passare all'esame dei rilievi proposti dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'impugnata sentenza, non è superfluo ricordare che la Sezione Unite di questa Suprema Corte con la sentenza del 12 febbraio 1992 avevano respinto i ricorsi che Mussumeci e Bellassene avevano presentato contro la decisione con la quale la prima Sezione della Corte di Appello di Roma il 14 marzo 1990 per i reati di peculato e di detenzione di armi ed esplosivo, confermava per essa conseguenza di intervenuto di quella valgia nel trono Tomio-Mussolini, nella notte del 13 giugno 1990.

Ne consegue che eventuali quali giudicati precludono la rivalutazione delle acquisite risultanze probatorie ma la relazione all'accertamento consistenza del fatto, che con riferimento alla verifica della rilevabilità del fatto a due impunati.

In entrambe le definizioni processo è il dato atto che l'imputato del 13 giugno 1990 altro non rappresentava che la manifestazione più clamorosa di una progressiva azione di depistaggio, rappresentanza predisposti ed interrotta in una complessa strategia, più attuata, in fine una nebulosa, prima ancora che quella valgia versione collocata nel trono.

Pertanto, l'episodio del 13 gennaio 1991 non può essere dissociato dal lo complesso contesto rispetto alla quale rappresentò l'origine, se non a cosa di infangare la nemesi verità organica dell'agente del giudicato già conclusa.

Deve pertanto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti e quanto gli imputati ricorrenti, la sentenza impugnata non ha non ha attribuito al contenuto del due giudicati un'aspettativa diversa da quella consentita, ma seppure ha criticamente ricepito le indicazioni fornitane da questa Corte nella citata sentenza del 12 febbraio 1992 ed ha ritenuto che il contesto ambientale, nel quale si è consumato, fosse dagli reti vestite dunque che fosse stata ritenuta dal coll'estremo processuale nulla motivazione del provvedimento impugnato, aveva soltanto indicato le ragioni per le quali ne dagli, ne contraddittoria sia contravvenuto motivata sia la condanna di Bellassene e Mussumeci, al contrario di quanto era sostenuto dagli ricorrenti, oltre ai medesimi delle stesse mezzi di Gotti e Pasticcia permanzi ad ogni modo, ad ogni modo, ad ogni modo,

Non può essere chiamata fondata la cronaca prospettata dalla difesa di Paolesse in relazione al fatto che la sentenza impugnata avrebbe dato per scontato che Mussolini e Paolesse avessero intrapreso soltanto delle dichiarazioni a lui loro da Belsiamo.

In realtà, nella deposizione del 28 marzo 1961 Sansay chiarì che *Del Monte gli aveva fatto il nome di Paolesse* allorquando aveva deciso degli da quale fosse avvenuto quanto che quell'ispettore sarebbe stato consegnato quel giorno ad ogni verso. Inoltre nella stessa sentenza si legge che il giudice di primo grado, dopo aver ascoltato e valutato diffusi quelle religiosità dichiarazioni, escludendo che Belsiamo gli avesse mai fatto il nome di Paolesse, ma la giustificazione delle dichiarazione – la nascosta ferrovia del refuse *la ragione del pubblico ministero* – è stata giudicata inattendibile dalla Corte di Assise d'Appello di Bologna, secondo la cui ricostruzione il giudice di primo grado aveva ma 28 marzo 1961 era non esistito a nascitura da un agente di polizia, ma da un ufficiale di polizia giudiziaria, Paolesse, che, se non avesse non potuto, che essere stato detenuto ad alto rischio per la sua incolumità, alla presenza del testimone, e via via che le sue dichiarazione venivano resa.

Inoltre, nella stessa sentenza si di atto che del verbale del 28 marzo 1961 da dava intera all'udienza del 26.10.1961, a conclusione del dibattimento celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Bologna, ed la quella sede hanno non avvert affatto la necessità di affermare alcu ne precisazione e rettifica.

Pertanto, l'analisi compiuta dalla sentenza impugnata è stata effettuata in modo corretto e non illogico, e non sussiste alcuna violazione e in conclusione che ne sono state tratte rappresentate una legittima espressione del libero convincimento del giudice di merito, giustificate con logica coerenza e come tale sono qui riconosciute bile in questa sede.

Un motivo rilevante, che la dichiarazione di Francesco Paolesse sia stata resa in un contesto collegato che Belsiamo aveva avuto con Sansay, ma la decisione che ne era stata fatta sarebbe stata significativa per quel sentofficiale che operava la quella lontana stazione del carabinieri nel Gargano, ed i commissari annunciati non fossero stati oltremodo esplicitati dal che lo qui monsieur avrea una pretesa conoscenza della sentenza organizzativa ed operativa del "Nuovo

Infine, se il nome di Paolesse fu rivelato, senza alcuna reticenza, nel settembre del 1964, quando cioè l'operazione Sonnabend era ora scaduta, ciò avrea una sua logica spiegazione: Belsiamo, nel settembre del 1964 era rappresentato a Sansay proprio in Paolesse ciò per essere stata ed ebbe attraverso, e, pertendonda come in Belsiamo, ma non ne aveva mai fatto il nome, Paolesse, ma come una evidenziare il giudice di merito, il momento in cui venne la condizioni psicologiche meno compatibili con una possibile esistenza minor del proprio scelto all'interno del "Nuovo".

Peraltro il ricorrente, per prendo prospettare l'esistenza di possibili alibate inventarsi da parte di Belsiamo che lacciamoci intendere che Paolesse fosse stato il nome di Belsiamo, ma non ha tenuto in considerazione disponibili del marcialle Sansay, non solo non ha tenuto conto di una circostanza, cioè che verità indicate nel suo ricorso, ma, soprattutto ovvero la partecipazione di Paolesse all'operazione. *Il ruolo di Paolesse nel "Nuovo"* è accertatissimo, nella valutazione complessiva degli indizi acquisiti, con l'intervento sono in da Mussolini all'operazione, proprio per ciò, ovvero ritenuto, ed il ricorrente non ha mai contestato, ad il ruoloso fibrilatio che ora intervento con il generale Sansay.

Nel compare alla Corte, in questa sede, sentimie alle motivazioni concilianti alle quali è pervenuto il giudice di rinvio in ipotesi congruo e logico, ma non ha mai contestato, ad il ruoloso fibrilatio che ora il giudice di merito, non avrebbe difetto di rimaldamento, tanto più che erano dissuncono da aggettivi presupposti, obiettivamente riconosciuti. Nel testo la sentenza impugnata, nell'intenzione la testimonianza di Sansay, ha ritenuto come i numerosi riferimenti a fatti e circostanze che le rimbamse prebaseie avrenno confermato dimostrarono come quel testimone quel fatti e quelle circostanze potessero essere stati riferiti da Sansay a Belsiamo e da Belsiamo a Paolesse ciò presta di quest'ultimo e di Mussolini, poiché gioni ptrea che venisse collocata la vulgia nel verso non rechiedeva, ma, sensual ovvero la partecipazione di Paolesse all'operazione. *Il ruolo di Paolesse nel "Nuovo"* è accertatissimo, nella valutazione complessiva degli indizi acquisiti, con l'intervento sono in da Mussolini all'operazione, proprio per ciò, ovvero ritenuto, ed il ricorrente non ha mai contestato, ad il ruoloso fibrilatio che ora intervento con il generale Sansay.

Nel compare alla Corte, in questa sede, sentimie alle motivazioni concilianti alle quali è pervenuto il giudice di rinvio in ipotesi congruo e logico, ma non ha mai contestato, ad il ruoloso fibrilatio che ora il giudice di merito, non avrebbe difetto di rimaldamento, tanto più che erano dissuncono da aggettivi presupposti, obiettivamente riconosciuti. Nel testo la sentenza impugnata, nell'intenzione la testimonianza di Sansay, ha ritenuto come i numerosi riferimenti a fatti e circostanze che le rimbamse prebaseie avrenno confermato dimostrarono come quel testimone quel fatti e quelle circostanze potessero essere stati riferiti da Sansay a Belsiamo e da Belsiamo a Paolesse ciò presta di quest'ultimo e di Mussolini, poiché gioni ptrea che venisse collocata la vulgia nel verso non rechiedeva, ma, sensual ovvero la partecipazione di Paolesse all'operazione. *Il ruolo di Paolesse nel "Nuovo"* è accertatissimo, nella valutazione complessiva degli indizi acquisiti, con l'intervento sono in da Mussolini all'operazione, proprio per ciò, ovvero ritenuto, ed il ricorrente non ha mai contestato, ad il ruoloso fibrilatio che ora intervento con il generale Sansay.

Ad ognuno di questi motivi ha dato risposta l'esistenza di possibili alibate inventarsi da parte di Belsiamo che lacciamoci intendere che Paolesse fosse stato il nome di Belsiamo, ma non ha tenuto in considerazione disponibili del marcialle Sansay, non solo non ha tenuto conto di una circostanza, cioè che verità indicate nel suo ricorso, ma, soprattutto

fin apparteneva alla consulenza "banda della Magliana", una vasta associazione per delinquere, operante a Roma in quegli anni: Massimo Abbatino, che di quell'associazione aveva fatto parte, aveva rivelato che negli scantinati del Ministero della Sanità l'organizzazione disponeva di un cospicuo deposito di armi e che alcune di esse erano state temporaneamente cedute a Paolo Aleandri, ma non erano state più restituite. Per costringere Aleandri a rispettare l'impegno assunto era stato sequestrato, ma poi era stato liberato, con la mediazione di Massimo Carminati quando all'associazione, in sostituzione delle armi date in prestito ad Aleandri, erano state date due bombe a mano e due mitra ed uno di questi mitra era stato prelevato da Carminati e mai più restituito. Abbatino, dopo aver descritto le peculiari caratteristiche del mitra finito nelle mani di Carminati, caratteristiche conseguenti ad un'artigianale modifica del calcio, riconosceva quell'arma nel M.A.B. che era stato trovato a Bologna la notte del 13 gennaio 1981, in quella valigia. Infine lo stesso Abbatino aveva precisato che Carminati faceva parte di un gruppo di giovani che gravitava nell'area della destra eversiva, gruppo del quale facevano parte i fratelli Valerio e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Giorgio Vale e Gilberto Cavallini.

La Corte di Assise di Appello di Bologna riteneva attendibili le dichiarazioni rese da Abbatino, perché numerosi erano stati i riscontri acquisiti:

a) Paolo Aleandri aveva confermato il subito sequestro e le ragioni che lo avevano determinato;

b) negli scantinati del Ministero della Sanità il 25 novembre 1981 era stato trovato quel deposito di armi al quale Abbatino, aveva fatto riferimento;

c) sui rapporti che univano Massimo Carminati ai fratelli Fioravanti ed alla Mambro, non solo etano state acquisite conferme da parte di un altro associato alla stessa banda, tale Claudio Sicilia, ma era intervenuta l'esplicita ammissione di Cristiano Fioravanti, il quale aveva precisato che Carminati aveva militato nelle fila del gruppo neo-fascista "Eur-Marcos", tant'è che insieme avevano partecipato il 27 novembre 1979 ad una rapina;

d) un revolver "Smith-Wesson" cal.38, sottratto da Valerio Fioravanti e Francesca Mambro dall'armeria Fabrini, nel corso della rapina alla quale entrambi gli imputati avevano partecipato il 5 agosto 1980, a Roma, in Piazza Menenio Agrippa, era stato rinvenuto nel deposito di armi di cui la banda disponeva, negli scantinati del Ministero della Sanità;

e) infine, anche Valerio Fioravanti aveva ammesso di essere stato ospitato, assieme al fratello, dalla "banda della Magliana" in uno degli appartamenti di cui questa disponeva a Roma, in Via degli Artificieri.

Una volta riconosciuta, sulla base di tale complesso ed articolato quadro probatorio, piena attendibilità alle dichiarazioni di Abbatino,, al giudice di rinvio è stato agevole rilevare che quel MAB. rinvenuto in quella valigia proveniva dalla "banda della Magliana", e questa, attraverso Carminati, collaborava con alcuni appartenenti ai N.A.R., come Fioravanti, Mambro e Cavallini: il percorso del mitra rappresentava la prova del rapporto di collaborazione tra i soggetti coinvolti nel processo.

Inoltre, la sentenza impugnata, nel ricostruire l'episodio del 13 gennaio 1981, ha evidenziato come questo rappresentasse una concreta attuazione di quanto era stato annunciato nella informativa consegnata da Musumeci al generale Notarnicola: si voleva, infatti, dimostrare che chi aveva compiuto la strage di Bologna aveva la possibilità concreta di complere altri attentati su impianti o convogli ferroviari, tant'è che disponeva dello stesso, micidiale esplosivo, già collaudato e con positivi risultati, a Bologna, la mattina del 2 agosto 1980. Era, quindi la stessa oggettiva ricostruzione del fatto, per le sue singolari modalità, ad esprimere la finalità terroristica della condotta realizzata dagli imputati ricorrenti.

Né può affermarsi, come pure hanno sostenuto i ricorrenti, che tale conclusione si porrebbe in contrasto con le premesse dalle quali era stata tratta, perché essa, invece, è ineccepibile sul piano della coerenza logica, una volta accertato, e nelle sue reali dimensioni, in quale rapporto si ponevano con la strategia del terrore le reiterate iniziative alle quali si era fatto ricorso per depistare le indagini sulla strage di Bologna: dalle critiche agli indirizzi investigativi che erano stati originariamente, e con successo, proposti dal "Sisde", si era passati a proporre piste alternative suggerite, con appropriati accorgimenti, ad organi di stampa e ad uffici preposti a vario titolo, alle attività investigative, per poi concludersi in quella insidiosa dimensione, cioè prospettando la possibile reiterazione di analoghi eventi, attraverso la subdola preordinazione della prova reale di una iniziativa terroristica che aveva anche la potenziale capacità di spostare l'attenzione degli inquirenti verse piste destinate ad assicurare ai colpevoli della strage la loro impunità. E tale finalità favoreggiatrice dei colpevoli lungi dal porsi in antitesi allo scopo terroristico che connotava quella condotta, quest'ultimo esaltava, giacché favorita chi la strategia terroristica aveva già con successo attuato non poteva altro scopo avere se non quello di consentire l'ulteriore realizzazione di analoghe imprese, così temerariamente preannunciate.

Ed una volta accertato che l'episodio del 13 gennaio 1981 altro non era che la manifestazione più saliente di un unico, preconcetto programma delittuoso, alla cui realizzazione, con diversi ma omogenei contributi, avevano partecipato tutti e quattro gli imputati ricorrenti, quella circostanza aggravante non poteva non essere riconosciuta sussistente in relazione alla condotta degli stessi imputati: l'attribuzione di una unitaria, articolata e solidale condotta calunniatrice, animata da una costante ed omogenea volontà, culminata con la drammatica rappresentazione della persistente attualità della strategia del terrore, non giustificava una diversa decisione, neppure nei confronti di Licio Gelli e Francesco Pazienza, non foss'altro perché la collocazione di quella valigia su quel treno altro non era, come già si è detto, se non l'ultimo degli atti esecutivi di un unico programma delittuoso.

Infine, la sentenza impugnata si è rigorosamente attenuta ai principi di diritto indicati da questa Corte, a Sezioni Unite, nella decisione del 12 febbraio 1992 sia per quanto concerne il carattere soggettivo dell'aggravante prevista dall'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15, che per quanto riguarda la possibilità di una sua configurazione in relazione a reati diversi da quelli di tipo associativo.

Non può fondatamente contestarsi che quella circostanza aggravante, lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione.

Quella circostanza aggravante, come ha riconosciuto nei motivi di ricorso sia la difesa di Pazienza che quella di Gelli, si ricollega ad una particolare connotazione del dolo, e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, né un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone.

Non esiste, quindi, alcuna strutturale incompatibilità tra quell'aggravante ed il contestato reato di calunnia.

Inoltre la sentenza impugnata ha esattamente rilevato che nella decisione assunta nei confronti di Musumeci e Belmonte dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 14 marzo 1986 nessuna statuizione preclusiva dell'applicabilità concreta di questa circostanza aggravante era contenuta: infatti, nella motivazione di quella sentenza si dava atto, espressamente, che il fine di lucro realizzato dai due imputati attraverso la consumazione del reato di peculato non escludeva concorrenti finalità; e queste, se esistenti, andavano accertate nella sede competente, e cioè nel presente processo, dove le responsabilità di coloro che la strage avevano deciso ed attuato si sovrapponevano con quelle di quanti avevano realizzato, in epoca successiva, una complessa strategia di depistaggio non dissociabile, nella sua concreta esecuzione, dalla volontà di suscitare terrore e così creare i presupposti per l'eversione dell'ordine democratico. E siffatto accertamento è stato compiuto dalla Corte di Assise di Appello di Bologna, attraverso una corretta utilizzazione delle risultanze probatorie acquisite, e le conclusioni alle quali è pervenuta, per la loro intrinseca logicità, si sottraggono a tutti i rilievi dedotti dagli imputati ricorrenti.

Conclusioni
Alla reiezione dei ricorsi di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Licio Gelli Francesco Pazienza, Giuseppe Belmonte, Pietro Musumeci, Gilberto Cavallini, e Egidio Giuliani, ed all'inammissibilità del ricorso proposto da Massimiliano Fachini consegue la condanna di tutti i suddetti imputati ricorrenti, in solido, alle spese del procedimento, e di ciascuno, al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende.

Inoltre, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro debbono essere altresì condannati, in solido, al rimborso delle spese nei confronti delle costituite parti civili, intervenute nel presente giudizio, e così liquidate:

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell'Interno, rappresentati entrambi dall'Avvocatura dello Stato, in complessive lire nove milioni, di cui otto milioni per onorario;
per il Comune e la Provincia di Bologna, in lire sei milioni per ciascuno, di cui lire cinque milioni per onorario, ed in analoga misura per la società "Ferrovie dello Stato";
per Bolognesi Paolo in complessive lire tre milioni, di cui due milioni a titolo di onorario;
per Secci Torquato e Piccolini Lidia in lire due milioni per ciascuno, a solo titolo di onorario, non essendo stato da entrambi richiesto alcun rimborso di spese.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, annulla l'impugnata sentenza nei confronti di Picciafuoco Sergio e rinvia per nuovo esame alla Corte di Assise di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di Fachini Massimiliano.

Rigetta i ricorsi del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna e delle parti civili - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, S.p.A. Ferrovie dello Stato e Comune di Bologna - nei confronti di Fachini Massimiliano e Rinani Roberto.

Rigetta i ricorsi di Fioravanti Giuseppe Valerio, Mambro Francesca, Cavallini Gilberto, Giuliani Egidio, Belmonte Giuseppe, Musumeci Pietro, Gelli Licio e Pazienza Francesco.

Condanna Fachini, Fioravanti, Mambro, Cavallini, Giuliani Belmonte, Musumeci, Gelli e Pazienza, in solido, alle spese del procedimento e, ciascuno, al versamento della somma di lire cinquecentomila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì Fioravanti Giuseppe Valerio e Mambro Francesca, in solido, al rimborso delle spese verso le costituite parti civili, che liquida, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Interno, in complessive lire nove milioni, di cui otto milioni per onorario;

per il Comune e la Provincia di Bologna, in complessive lire sei milioni per ciascuno, di cui lire cinque milioni per onorario;

per la S.p.A. Ferrovie dello Stato, in complessive lire sei milioni, di cui lire cinque milioni per onorario;

per Bolognesi Paolo in complessive lire tre milioni, di cui lire un milione a titolo di rimborso spese;

per Secci Torquato e Piccolini Lidia in lire due milioni per ciascuno, a solo titolo di onorario.

Roma, li 23.11.1995

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dr. Nicola Marvulli)

IL PRESIDENTE
(dr. Aldo Vessia)

Depositato in Cancelleria
il 23 febbraio 1996.

IL CANCELLIERE
dott.ssa Valeria Minniti

**INFORMAZIONI LEGALI**

Il presente sito è inteso e predisposto ai fini informativi dell'attività professionale svolta dallo Studio Legale CanestriniLex. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme sulla privacy. L'accesso al sito comporta l'integrale accettazione delle condizioni d'uso.

canestriniLex © 2018

IT ENG DE FR